



Bruxelles, 23 dicembre 2020
REV4 – sostituisce l'avviso (REV3)
datato 11 dicembre 2020¹

NOTA DI ORIENTAMENTO

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE DOGANE, COMPRESA L'ORIGINE PREFERENZIALE

Indice

Introduzione	3
A. Situazione giuridica dopo la fine del periodo di transizione, incluse le disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione	4
1. Codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)	4
2. Decisioni doganali	6
2.1 Autorizzazioni	6
2.2 Decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV)	8
2.3 Decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO)	9
3. Etichette per i bagagli	9
4. Aspetti relativi all'origine preferenziale	9
4.1 Determinazione dell'origine preferenziale ai fini dei regimi preferenziali dell'UE	10
4.2 Requisiti in materia di trasporto diretto/assenza di manipolazione	11
4.3 Prove dell'origine	11
4.4 Dichiarazioni del fornitore ai fini degli scambi preferenziali	13
4.5 Esportatori autorizzati	13
4.6 Esportatori registrati (REX)	13
4.7 Deroghe ai contingenti di origine stabilite in taluni accordi di libero scambio dell'UE	14
5. Entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione	14

¹ La principale modifica della REV3 riguarda gli spostamenti in corso (il Regno Unito ha comunicato ai servizi della Commissione di non essere in grado di mantenere la connessione elettronica esistente per l'ECS e l'ICS oltre il 31 dicembre). Un'altra modifica riguarda l'identificativo delle merci in regime speciale o in custodia temporanea (cfr. la sezione 9 della presente nota). Le modifiche apportate alla REV4 riguardano quasi esclusivamente l'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (parte B del presente avviso).

5.1	Dichiarazione sommaria di entrata (dichiarazione ENS).....	14
5.2	Custodia temporanea delle merci.....	15
5.3	Posizione doganale delle merci.....	16
5.4	Esenzione dai dazi all'importazione.....	19
6.	Immissione in libera pratica.....	20
7.	Regimi speciali	20
7.1	Transito	20
7.2	Regimi speciali diversi dal transito.....	26
8.	Merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione	31
8.1	Dichiarazione pre-partenza.....	31
8.2	Esportazione e riesportazione	32
9.	Obbligazioni doganali	33
10.	Cooperazione amministrativa nel settore doganale	35
B.	Norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione	37
1.	Codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)	38
2.	Decisioni e autorizzazioni doganali.....	38
2.1	Autorizzazioni e decisioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione agli operatori economici stabiliti in Irlanda del Nord	38
2.2	Autorizzazioni e decisioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito dopo della fine del periodo di transizione	38
3.	Entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione attraverso l'Irlanda del Nord	39
4.	Transito.....	40
5.	Aspetti relativi all'origine preferenziale	41
5.1	Scambi rientranti nei regimi preferenziali dell'UE con paesi terzi.....	41
5.2	Origine preferenziale all'importazione in Irlanda del Nord	42
5.3	Origine preferenziale all'esportazione dall'Irlanda del Nord.....	42
6.	Altri aspetti preferenziali: unione doganale dell'UE.....	43
7.	Contingenti tariffari	43
8.	Merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione attraverso l'Irlanda del Nord.....	43
9.	Circolazione delle merci tra Irlanda del Nord e UE.....	44
9.1	Circolazione di merci unionali.....	44
9.2	Circolazione di merci non unionali.....	45
1.	Allegato: preferenze e norme di origine durante il periodo di transizione.....	46
1.	Aspetti relativi all'origine preferenziale	46
2.	Verifica dell'origine	47

INTRODUZIONE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"². L'accordo di recesso³ prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dalla fine del periodo di transizione, incluse le pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte A), nonché le norme applicabili all'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte B).

L'allegato della presente nota contiene informazioni sulle preferenze e sulle norme di origine durante il periodo di transizione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nella presente nota si consiglia ai portatori di interessi in particolare di:

- verificare se hanno bisogno del codice EORI di uno Stato membro dell'UE;
- contattare l'autorità doganale competente per eventuali consigli sulla propria situazione individuale; e
- adeguare i fattori produttivi e le catene di approvvigionamento in ragione del fatto che i fattori produttivi del Regno Unito saranno "non originari" ai fini delle preferenze tariffarie con i paesi terzi.

² Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

³ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto della presente nota.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e dei relativi fattori produttivi, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

N.B.

La presente nota non riguarda le norme unionali in materia di:

- contingenti tariffari e loro gestione;
- divieti e restrizioni;
- imposta sul valore aggiunto;
- accise.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

A. SITUAZIONE GIURIDICA DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE, INCLUSE LE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE⁷

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito⁸ le norme unionali nel settore delle dogane, in particolare il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione⁹ (CDU), compresi i relativi atti integrativi e di esecuzione. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. CODICE DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (EORI)

Alla fine del periodo di transizione non saranno più validi nell'UE i codici EORI del Regno Unito, compresi quelli relativi alle operazioni in corso coperte dall'accordo di recesso, che saranno invalidati nel pertinente sistema informatico EOS/EORI.

- a) Dopo la fine del periodo di transizione potrebbero cambiare le modalità di scambio praticate da persone **stabilite nell'Unione** che attualmente operano solo con persone nel Regno Unito. Queste persone infatti, che attualmente non commerciano con paesi terzi ma svolgono solo operazioni intra-UE e di conseguenza non hanno il codice EORI di nessuno Stato membro, effettueranno operazioni che richiederanno formalità doganali e dovranno quindi, a norma del regolamento che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU), registrarsi presso le autorità doganali dello Stato membro in cui sono stabilite.

Queste persone possono presentare i dati richiesti (allegato 12-01 dell'AD CDU¹⁰) o prendere le misure necessarie per la registrazione già prima della fine del periodo di transizione.

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

⁷ Se non altrimenti specificato, le spiegazioni fornite nella presente parte si riferiscono al Regno Unito esclusa l'Irlanda del Nord.

⁸ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del CDU, cfr. la parte B della presente nota.

⁹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

b) Occorre distinguere due categorie di persone attualmente **stabilite nel Regno Unito o registrate con un codice EORI del Regno Unito**:

- le persone che attualmente non realizzano scambi con paesi terzi ma solo operazioni intra-Unione e che, di conseguenza, non hanno ricevuto un codice EORI da alcuno Stato membro, ma che dalla fine del periodo di transizione intendono effettuare operazioni che richiedono formalità doganali le quali, a norma del CDU, impongono loro di essere registrati presso l'autorità doganale di uno Stato membro;
- le persone, compresi gli operatori di paesi terzi, che possiedono un codice EORI attualmente valido attribuito dall'autorità doganale del Regno Unito, che non sarà più valido nell'Unione dalla fine del periodo di transizione.

In questo caso devono essere consapevoli che dalla fine del periodo di transizione avranno l'obbligo di registrarsi presso l'autorità doganale competente di uno Stato membro e di utilizzare il nuovo codice EORI.

Dopo la fine del periodo di transizione le persone stabilite nel Regno Unito o in un altro paese terzo che dispongono di una stabile organizzazione in uno Stato membro secondo la definizione di cui all'articolo 5, punto 32, CDU, sono tenute, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, CDU, a registrarsi presso le autorità doganali dello Stato membro in cui ha sede la stabile organizzazione. Le persone che non dispongono di una stabile organizzazione in uno Stato membro devono registrarsi, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, CDU, presso l'autorità doganale competente dello Stato membro responsabile del luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta; inoltre tali operatori economici devono nominare un rappresentante fiscale, se richiesto dalla legislazione in vigore.

Anche queste persone possono presentare i dati richiesti (allegato 12-01 dell'AD CDU) o prendere le misure necessarie per la registrazione già prima della fine del periodo di transizione. Le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero accettare le richieste già prima della fine del periodo di transizione e assegnare loro il codice EORI. Dato che gli operatori economici possono disporre di un solo codice EORI UE valido, il nuovo codice EORI UE attribuito ai titolari di codice EORI del Regno Unito valido fino alla fine del periodo di transizione può essere valido solo dopo la fine di detto periodo ("data di inizio del codice EORI", corrispondente al giorno successivo alla data di fine del periodo di transizione o a data ulteriore).

2. DECISIONI DOGANALI

2.1 Autorizzazioni

Gli effetti della fine del periodo di transizione sulle autorizzazioni dipendono dal tipo di autorizzazione, ossia dall'autorità doganale che l'ha rilasciata, dal titolare e dalla copertura geografica.

Autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito

In linea generale dalla fine del periodo di transizione non saranno più valide nell'UE le autorizzazioni già rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito¹¹. Queste infatti non saranno più autorità doganali competenti dell'UE a partire da detta data.

Quando il Regno Unito aderirà alla convenzione relativa a un regime comune di transito (CTC)¹² come parte contraente a titolo individuale a decorrere dal giorno successivo alla data di fine del periodo di transizione, le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito per le semplificazioni del transito¹³ non saranno più valide nel sistema di decisioni doganali dell'UE, ma dovranno essere gestite nel sistema nazionale del Regno Unito quale parte contraente della CTC. Quando il Regno Unito comunicherà agli Stati membri quali di quelle autorizzazioni continueranno a essere valide nel quadro della CTC, gli Stati membri le dovranno accettare come valide.

Autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri

In linea generale le autorizzazioni rilasciate dall'autorità doganale di uno Stato membro rimarranno valide ma dovranno essere modificate su iniziativa di detta autorità doganale o su richiesta dell'operatore economico per correggere la copertura geografica o gli elementi dell'autorizzazione relativi al Regno Unito.

Non saranno invece più valide nell'UE dalla fine del periodo di transizione le autorizzazioni rilasciate agli operatori economici con codici EORI del Regno Unito¹⁴, a meno che l'operatore economico sia stabilito nell'UE, abbia la possibilità di ottenere un codice EORI UE e di chiedere una modifica dell'autorizzazione per inserire il nuovo codice EORI UE al posto del codice EORI del Regno Unito. Nei casi in cui non sarà possibile modificare l'autorizzazione sostituendo il codice EORI del Regno Unito con un codice EORI UE, l'operatore economico dovrà richiedere una nuova autorizzazione con il nuovo codice EORI UE.

Le autorizzazioni rilasciate agli operatori economici con codice EORI UE attualmente valide anche nel Regno Unito devono essere modificate per tener conto della fine del periodo di transizione e della corrispondente copertura geografica; ad e. nell'autorizzazione relativa al servizio regolare di trasporto

¹¹ Per le eccezioni cfr. la sottosezione sulle autorizzazioni relative agli spostamenti in corso di merci a norma dell'accordo di recesso e la parte B - Norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione.

¹² GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione 1/2017 (GU L 8 del 12.1.2018, pag. 1).

¹³ Autorizzazioni all'uso di una garanzia globale, compreso l'esonero della garanzia, e autorizzazioni all'uso del documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per le merci trasportate via aerea per le autorizzazioni in collegamento con l'UE.

L'uso della garanzia globale richiede il ricalcolo dell'importo di riferimento per effetto delle modifiche della posizione doganale delle merci da far rientrare nel regime comune di transito.

¹⁴ Per le eccezioni cfr. la sottosezione sulle autorizzazioni relative agli spostamenti in corso di merci a norma dell'accordo di recesso.

marittimo i porti del Regno Unito dovranno essere soppressi, tranne i porti ubicati nell'Irlanda del Nord.

L'autorizzazione unica per le procedure semplificate (SASP) che attualmente copre il Regno Unito e un unico Stato membro non sarà più valida dalla fine del periodo di transizione. Potrebbe tuttavia essere modificata e diventare autorizzazione nazionale. La SASP che copre il Regno Unito e più di uno Stato membro rimarrà invece valida se l'ufficio doganale di controllo è situato in uno Stato membro, ma dovrà essere modificata. Si noti che per le SASP che coprono dichiarazioni semplificate l'operatore economico dovrà presentare la dichiarazione complementare che copre anche il Regno Unito solo fino alla fine del periodo di transizione¹⁵;

Quando in virtù dell'autorizzazione all'uso di una garanzia globale il titolare ricorre all'impegno di un fideiussore stabilito nel Regno Unito, detto impegno non è più valido e non può essere usato per coprire le nuove operazioni doganali. Il titolare deve sostituire detto impegno con un impegno che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 94 e 95 CDU, compresa la condizione dello stabilimento nell'Unione.

L'uso della garanzia globale richiede il ricalcolo dell'importo di riferimento per effetto delle modifiche della posizione doganale delle merci o se una parte di essa è valida solo nel Regno Unito (l'importo di riferimento è ripartito conformemente all'articolo 8 ADT CDU).

Gli operatori economici che attualmente non necessitano di autorizzazioni ma la cui situazione cambierà dalla fine del periodo di transizione devono richiedere la pertinente autorizzazione. Gli operatori che attualmente sono titolari di autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito e che ritengono di soddisfare i requisiti del CDU anche dalla fine del periodo di transizione devono richiedere le pertinenti autorizzazioni alle autorità doganali di uno Stato membro. Le domande possono essere presentate già prima della fine del periodo di transizione, in modo da permettere all'autorità doganale competente di prepararsi a prendere la decisione. In ogni caso la decisione sarà efficace solo dal giorno successivo alla fine del periodo di transizione.

Ciò vale anche per gli operatori economici che sono attualmente registrati con un codice EORI del Regno Unito e possiedono un codice EORI di uno Stato membro dell'UE con una data d'inizio futura. Nel loro caso tuttavia il sistema di decisioni doganali (*Customs Decision System – CDS*) non accetta i codici EORI che acquistano validità solo in futuro, ma accetta una data di validità futura dell'autorizzazione. Di conseguenza le domande di autorizzazione coperte dal CDS¹⁶ e presentate da tali operatori economici devono essere gestite al di fuori dal sistema. L'autorizzazione dovrà essere introdotta nel sistema a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo di transizione, quando il codice EORI acquisterà validità.

¹⁵ In caso di proroga del periodo di transizione, se questo non si concluderà alla fine di un mese di calendario, la dichiarazione complementare distinta che copre gli altri Stati membri dovrà essere presentata solo per i restanti giorni del mese di calendario.

¹⁶ Cfr. l'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 13).

Autorizzazioni relative agli spostamenti in corso di merci a norma dell'accordo di recesso

Le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito o le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri a operatori titolari di codice EORI del Regno Unito resteranno valide in via eccezionale ed esclusivamente in collegamento alle situazioni e ai regimi in corso a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

Le autorizzazioni devono pertanto essere considerate valide per lo scopo fino al termine della situazione o, se anteriori, fino all'appuramento del regime o fino alla scadenza dei corrispondenti termini di cui all'allegato III dell'accordo di recesso.

2.2 Decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV)

La decisione ITV è una decisione scritta adottata, su richiesta, da un'autorità doganale che fornisce al destinatario la classificazione tariffaria delle merci prima dell'applicazione di un regime di importazione o di esportazione. La decisione ITV è vincolante per tutte le autorità doganali degli Stati membri e per il destinatario della decisione.

Dalla fine del periodo di transizione non saranno più valide¹⁷ nell'UE le decisioni ITV già emesse dalle autorità doganali del Regno Unito.

Le decisioni ITV emesse dalle autorità doganali degli Stati membri nei confronti di detentori di codici EORI del Regno Unito non saranno più valide dalla fine del periodo di transizione, in quanto i codici EORI non saranno più validi nel territorio doganale dell'Unione e le decisioni ITV non possono essere modificate (articolo 34, paragrafo 6, del CDU). Ciò si rifletterà automaticamente nel sistema EBTI-3. I destinatari delle decisioni ITV di cui sopra, prima di richiedere una nuova decisione ITV nell'UE, dovranno registrarsi presso le autorità doganali conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, CDU, e all'articolo 6 AD CDU, per ottenere un codice EORI valido. Il richiedente potrebbe richiedere la riemissione della precedente decisione ITV inserendo nel modulo di domanda il riferimento a detta decisione.

2.3 Decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO)¹⁸

La decisione IVO è una decisione scritta adottata, su richiesta, da un'autorità doganale che consente al destinatario di determinare l'origine delle merci prima dell'applicazione di un regime di importazione o di esportazione. La decisione IVO è vincolante per tutte le autorità doganali degli Stati Membri e per il destinatario della decisione.

Dalla fine del periodo di transizione non saranno più valide nell'UE le decisioni IVO già emesse dalle autorità doganali del Regno Unito.

¹⁷ Per le eccezioni cfr. la parte B - Norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione.

¹⁸ Ai fini delle decisioni IVO, dalla fine del periodo di transizione il contenuto dell'Irlanda del Nord, al pari di quello del resto del Regno Unito, dovrà essere considerato non originario.

Inoltre, ai fini dell'adozione delle decisioni IVO dalla fine del periodo di transizione, le autorità doganali degli Stati membri non devono considerare i fattori produttivi del Regno Unito (materiali od operazioni di trasformazione) come aventi "origine nell'UE" (a fini non preferenziali) o come "originari dell'UE" (a fini preferenziali) per la determinazione dell'origine delle merci che incorporano detti fattori produttivi.

Le decisioni IVO emesse dalle autorità doganali degli Stati membri nei confronti di detentori di codici EORI del Regno Unito non saranno più valide dopo la fine del periodo di transizione, in quanto i codici EORI non saranno più validi nel territorio doganale dell'Unione e le decisioni IVO non possono essere modificate (articolo 34, paragrafo 6, CDU). I destinatari delle decisioni IVO possono registrarsi presso le autorità doganali per ottenere un codice EORI valido e poi presentare domanda di nuova decisione IVO nell'Unione.

Le decisioni IVO emesse prima della fine del periodo di transizione per merci che incorporano fattori produttivi del Regno Unito (materiali od operazioni di trasformazione) che sono stati determinanti per l'acquisizione dell'origine non saranno più valide dalla fine del periodo di transizione.

3. ETICHETTE PER I BAGAGLI

Sui bagagli registrati in partenza dal Regno Unito con un aeromobile prima della fine del periodo di transizione, ma che arrivano in un aeroporto dell'UE dopo tale data, è possibile apporre l'etichetta di cui all'allegato 12-03 dell'AE CDU¹⁹.

4. ASPETTI RELATIVI ALL'ORIGINE PREFERENZIALE²⁰

Dalla fine del periodo di transizione il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell'Unione. Di conseguenza il contenuto del Regno Unito (materiali od operazioni di trasformazione) sarà considerato "non originario" nell'ambito dei regimi commerciali preferenziali per la determinazione dell'origine preferenziale delle merci che incorporano detto contenuto²¹.

Si consiglia in particolare agli esportatori e ai produttori dell'UE che redigono o chiedono la prova dell'origine per esportare in un paese partner²² di tener conto del fatto

¹⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

²⁰ Ai fini della presente sezione sugli aspetti relativi all'origine preferenziale, dopo la fine del periodo di transizione il contenuto dell'Irlanda del Nord, al pari di quello del resto del Regno Unito, dovrà essere considerato non originario.

²¹ Per quanto riguarda i paesi e territori d'oltremare (allegato II del TFUE), dopo la fine del periodo di transizione il contenuto (materiale e lavoro o trasformazione) dei paesi e territori d'oltremare britannici non potrà essere utilizzato a fini di cumulo in altri paesi partner pertinenti dell'UE.

²² Nel quadro della sua politica commerciale comune l'UE ha anche concordato regimi commerciali preferenziali nel sistema di preferenze generalizzate (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm). Per quanto riguarda le questioni oggetto della presente nota (effetti dei fattori produttivi del Regno Unito all'atto della determinazione dell'origine preferenziale per il trattamento tariffario), i trattamenti tariffari preferenziali contenuti nel regime di preferenze generalizzate possono in pratica essere meno importanti degli accordi di libero scambio. Tuttavia, a fini di completezza la presente nota tratta entrambi gli aspetti.

che i fattori produttivi del Regno Unito saranno "non originari" per le esportazioni effettuate dopo la fine del periodo di transizione.

Si consiglia agli importatori dell'UE che chiedono il trattamento preferenziale nell'UE (sulla base di un accordo di libero scambio o di un regime di preferenze autonome, come il sistema di preferenze generalizzate) di garantire che gli esportatori di paesi terzi siano in grado di dimostrare che le merci sono conformi ai requisiti sull'origine preferenziale, tenendo conto delle conseguenze del recesso del Regno Unito.

I fornitori degli Stati membri dell'UE che forniscono all'esportatore o all'operatore commerciale le informazioni necessarie per determinare l'origine preferenziale delle merci mediante dichiarazione del fornitore dovrebbero informare detto esportatore o operatore commerciale delle modifiche del carattere originario delle merci fornite prima della fine del periodo di transizione e per le quali hanno rilasciato la dichiarazione del fornitore.

Per quanto riguarda le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, i fornitori stabiliti negli Stati membri dell'UE dovrebbero informare l'esportatore o l'operatore commerciale qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida dalla fine del periodo di transizione per la totalità o per alcune delle spedizioni coperte dalla stessa.

4.1 Determinazione dell'origine preferenziale²³ ai fini dei regimi preferenziali dell'UE

Fatta salva la sottosezione 4.2, le merci importate nell'UE dal Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione diventano merci non originarie ai fini del loro uso nell'ambito dei regimi preferenziali dell'UE. Ne consegue quanto segue.

- Le merci prodotte nel Regno Unito, anche prima della fine del periodo di transizione, se trasferite nell'UE o importate nell'UE dal Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, non sono considerate originarie dell'UE ai fini del loro uso nell'ambito dei regimi preferenziali dell'UE.
- Le merci prodotte nell'UE prima della fine del periodo di transizione, se presenti nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e importate nell'UE dopo la fine del periodo di transizione, non sono considerate originarie dell'UE ai fini del loro uso nell'ambito di regimi preferenziali dell'UE e conformemente al principio di territorialità.
- Le merci originarie di paesi partner preferenziali dell'UE e importate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione conformemente alle preferenze previste dai regimi commerciali preferenziali dell'UE, se importate nell'UE dal Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, non saranno considerate originarie del corrispondente paese partner. Tali merci non potranno quindi essere utilizzate ai fini del cumulo con tale paese partner (cumulo bilaterale) o con altri paesi partner (cumulo diagonale) nell'ambito dei regimi preferenziali dell'UE.

²³ I riferimenti alla dicitura "originario" o "non originario" in questa sezione sono da considerarsi unicamente in relazione all'origine preferenziale.

4.2 Requisiti in materia di trasporto diretto/assenza di manipolazione

Le merci originarie dell'UE **esportate** dopo la fine del periodo di transizione **dall'UE attraverso il Regno Unito in un paese terzo** con cui l'UE ha un regime preferenziale possono avere diritto al trattamento preferenziale in quel paese terzo, purché siano rispettate le disposizioni in materia di trasporto diretto/assenza di manipolazione di cui alle disposizioni sull'origine del pertinente regime preferenziale dell'UE.

Analogamente le merci originarie di un paese terzo partner **importate** dopo la fine del periodo di transizione **da detto paese partner nell'UE attraverso il Regno Unito** possono avere diritto al trattamento preferenziale nell'UE, purché siano rispettate le disposizioni in materia di trasporto diretto/assenza di manipolazione di cui alle disposizioni sull'origine del pertinente regime preferenziale dell'UE.

4.3 Prove dell'origine²⁴

Prove dell'origine emesse/redatte prima della fine del periodo di transizione

- Prove dell'origine emesse/redatte nell'UE o nel Regno Unito

Le prove dell'origine emesse/redatte nell'UE in relazione a merci con contenuto del Regno Unito, o emesse/redatte nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione devono essere considerate prove di origine valide, **purché l'esportazione della spedizione sia stata effettuata o assicurata prima della fine del periodo di transizione²⁵**.

La validità è limitata al periodo stabilito nell'ambito del pertinente regime commerciale preferenziale dell'UE, affinché ne sia fatto uso all'atto dell'importazione nel paese partner conformemente alle pertinenti disposizioni del regime preferenziale dell'UE.

Tuttavia i paesi partner preferenziali dell'UE possono mettere in discussione tali prove dell'origine e richiedere una verifica quando accompagnano merci importate nei paesi partner preferenziali dopo la fine del periodo di transizione. In detti casi le autorità doganali degli Stati membri dell'UE risponderanno alle richieste di verifica in funzione delle possibilità di cui dispongono per confermare il carattere originario delle merci o l'autenticità di tali prove. A tal fine l'origine nell'UE deve essere determinata nel momento in cui è stata effettuata l'esportazione, alla luce del principio enunciato al primo paragrafo.

- Prove dell'origine emesse/redatte nei paesi partner preferenziali dell'UE

Le prove dell'origine emesse/redatte nei paesi partner preferenziali dell'UE prima della fine del periodo di transizione in relazione a merci con contenuto

²⁴ Prove dell'origine emesse o redatte: certificati di origine emessi, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di origine e attestazioni di origine redatte.

²⁵ I paesi partner preferenziali dell'UE possono mettere in discussione tali prove dell'origine e richiedere una verifica quando accompagnano merci importate nei paesi partner preferenziali dalla fine del periodo di transizione. In detti casi le autorità doganali degli Stati membri dell'UE risponderanno alle richieste di verifica in funzione delle possibilità di cui dispongono per confermare il carattere originario delle merci o l'autenticità di tali prove.

del Regno Unito saranno considerate prove di origine valide durante il periodo di validità nell'UE, purché l'esportazione della spedizione sia stata effettuata o assicurata prima della fine del periodo di transizione.

Tuttavia, dalla fine del periodo di transizione non potranno essere utilizzate nei paesi partner preferenziali dell'UE a fini di cumulo le merci aventi origine nell'UE che incorporano contenuto del Regno Unito pertinente per l'acquisizione dell'origine, importate nei paesi partner preferenziali dell'UE e accompagnate da una prova dell'origine dell'UE in corso di validità.

Prove dell'origine²⁶ emesse/redatte dopo la fine del periodo di transizione

In casi specifici dopo la fine del periodo di transizione potranno essere emessi/redatti specifici tipi di prove dell'origine per le esportazioni effettuate prima della fine di detto periodo:

- duplicato dei certificati di circolazione

Dopo la fine del periodo di transizione potrà essere rilasciato duplicato del certificato di circolazione su richiesta di un esportatore dell'UE in relazione a un certificato di circolazione originale emesso dalle autorità doganali degli Stati membri prima della fine di detto periodo;

- rilascio a posteriori di certificati di circolazione

Il certificato di circolazione potrà essere rilasciato a posteriori dopo la fine del periodo di transizione su richiesta di un esportatore dell'UE se le merci sono state esportate prima della fine di detto periodo;

- dichiarazioni di origine, attestazioni di origine e dichiarazioni su fattura a posteriori

Un esportatore dell'UE potrà redigere una dichiarazione di origine dopo la fine del periodo di transizione se le merci sono state esportate prima della fine di detto periodo.

4.4 Dichiarazioni del fornitore ai fini degli scambi preferenziali

Le dichiarazioni del fornitore sono documenti giustificativi in base ai quali possono essere emesse o redatte le prove dell'origine. Dalla fine del periodo di transizione potranno essere utilizzate per il rilascio di prove dell'origine a condizione che non tengano conto dei contenuti del Regno Unito ai fini dell'acquisizione dell'origine.

Gli esportatori e le autorità doganali competenti o altre autorità competenti che emettono o redigono le suddette prove dell'origine dopo la fine del periodo di transizione sono tenuti a verificare la conformità alle condizioni delle dichiarazioni del fornitore all'atto dell'emissione/della redazione della prova e dell'effettuazione dell'esportazione.

²⁶ Prove dell'origine emesse o redatte: certificati di origine emessi; autocertificazioni.

Dalla fine del periodo di transizione le dichiarazioni del fornitore redatte da fornitori del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione non potranno essere utilizzate per l'emissione o la redazione di prove dell'origine negli Stati membri dell'UE.

4.5 Esportatori autorizzati

Per quanto riguarda gli esportatori autorizzati, ai fini del rilascio di dichiarazioni su fattura o di dichiarazioni di origine conformemente alle disposizioni pertinenti sull'origine preferenziale dell'UE si applica quanto segue:

- dalla fine del periodo di transizione non saranno più valide nell'UE le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito agli esportatori e ai rispeditori per essere esportatori autorizzati;
- dalla fine del periodo di transizione non saranno più valide nell'UE le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito;
- dalla fine del periodo di transizione non saranno più valide nell'UE le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nell'UE con codice EORI del Regno Unito;
- gli esportatori e i rispeditori dell'UE autorizzati stabiliti nell'UE dovrebbero informare l'autorità doganale nazionale interessata delle modifiche all'adempimento delle condizioni alle quali sono stati autorizzati, considerando che il contenuto del Regno Unito sarà non originario dalla fine del periodo di transizione. Le autorità doganali degli Stati membri provvederanno di conseguenza a modificare o revocare l'autorizzazione, secondo il caso.

4.6 Esportatori registrati (REX)

Per quanto riguarda gli esportatori registrati (REX), ai fini della redazione delle attestazioni o delle dichiarazioni di origine in conformità delle disposizioni pertinenti sull'origine preferenziale dell'UE:

- dalla fine del periodo di transizione non saranno più valide nell'UE le registrazioni effettuate dalle autorità doganali britanniche di esportatori e rispeditori nel sistema REX;
- dalla fine del periodo di transizione non saranno più valide nell'UE le registrazioni effettuate dalle autorità doganali degli Stati membri di esportatori e rispeditori stabiliti nel Regno Unito;
- dalla fine del periodo di transizione non saranno più valide nell'UE le registrazioni effettuate dalle autorità doganali degli Stati membri di esportatori e rispeditori stabiliti nell'UE con un codice EORI del Regno Unito;
- gli esportatori e i rispeditori registrati dell'UE stabiliti nell'UE dovranno informare immediatamente le rispettive autorità doganale nazionali se cambiano le informazioni da quelle fornite ai fini della registrazione. Le autorità doganali degli Stati membri provvederanno di conseguenza a revocare la registrazione se non sussisteranno più le condizioni per la registrazione.

4.7 Deroghe ai contingenti di origine stabilite in taluni accordi di libero scambio dell'UE

Poiché le deroghe ai contingenti di origine sono disciplinate dall'articolo 56, paragrafo 4, CDU, si applicheranno le stesse norme previste per i contingenti tariffari.

5. ENTRATA DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

5.1 Dichiarazione sommaria di entrata (dichiarazione ENS)

Le merci introdotte dal Regno Unito nel territorio doganale dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione dovranno essere oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata (ENS), ove necessario, da presentare entro i termini stabiliti dall'AD CDU²⁷. Tale dichiarazione copre anche le merci che circolano tra due punti del territorio doganale dell'Unione attraverso il Regno Unito. Per soddisfare i requisiti dell'ENS può essere utilizzata se del caso, e purché siano rispettati i limiti temporali, una dichiarazione di transito comprendente tutti i dati relativi alla sicurezza, ad esempio nel caso in cui venga utilizzato il transito comune. Per maggiori dettagli sui requisiti relativi alla dichiarazione ENS per specifici scenari di transito o esportazione, in funzione del luogo in cui si trovano le merci alla fine del periodo di transizione, cfr. rispettivamente la sezione 7.1, Transito e la sezione 8.2 Esportazione e riesportazione.

A norma dell'articolo 48, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, la dichiarazione ENS presentata presso l'ufficio doganale di prima entrata nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione per merci in arrivo solo dopo la fine di detto periodo rimane valida per i porti o gli aeroporti successivi nell'UE (o viceversa). Pertanto gli operatori economici che hanno presentato la dichiarazione ENS presso l'ufficio doganale del Regno Unito di prima entrata entro i termini stabiliti nell'AD CDU saranno del tutto in regola.

Tuttavia il Regno Unito ha informato i servizi della Commissione di non essere in grado di mantenere l'attuale sistema di controllo delle importazioni oltre il 31 dicembre; gli Stati membri non saranno quindi in grado di recuperare le informazioni sulle dichiarazioni ENS presentate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

Si consiglia pertanto agli operatori economici di informarsi presso gli Stati membri sulle procedure da seguire. Dopo la fine del periodo di transizione, al fine di garantire un'adeguata analisi dei rischi, alcuni Stati membri imporranno di presentare una nuova dichiarazione ENS presso l'ufficio doganale di prima entrata nell'UE al più tardi al momento dell'arrivo delle merci. Altri Stati membri potranno poi occuparsi delle successive formalità doganali senza chiedere una nuova dichiarazione ENS ed effettuare la necessaria analisi dei rischi a fini di sicurezza sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale per il regime doganale successivo.

²⁷ Articoli da 105 a 111 AD CDU. L'articolo 105 AD CDU è modificato per disporre che le dichiarazioni ENS relative a merci trasportate via mare da tutti i porti del Regno Unito siano presentate al più tardi due ore prima dell'arrivo nell'UE.

In caso di deviazioni (ossia quando le merci sarebbero dovute arrivare come prima tappa nel Regno Unito ma sono state deviate e arrivano invece nell'UE dopo la fine del periodo di transizione), l'ufficio doganale di prima entrata effettivo nell'UE non riceverà la dichiarazione ENS presentata prima della fine del periodo di transizione all'ufficio doganale di prima entrata nel Regno Unito, a meno che la notifica della deviazione sia stata presentata e trattata prima della fine del periodo di transizione. Sarà allora necessario presentare una nuova dichiarazione ENS.

Nei casi specifici in cui le merci partono dal Regno Unito direttamente per l'UE prima della fine del periodo di transizione e arrivano nel territorio doganale dell'Unione dopo la fine di detto periodo, non è necessaria nessuna dichiarazione ENS.

5.2 Custodia temporanea delle merci

Le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri comprendenti la possibilità di trasferire merci in una struttura di custodia temporanea nel Regno Unito, dovranno essere modificate per escludere tale possibilità dalla fine del periodo di transizione.

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il CDU si applicherà alle merci per le quali è stata presentata una dichiarazione di custodia temporanea prima della fine del periodo di transizione e che si trovano nel territorio doganale del Regno Unito alla fine di detto periodo. Dette merci dovranno essere vincolate a un regime doganale o riesportate entro 90 giorni a norma dell'articolo 149 CDU. Ai sensi dell'articolo 79 CDU in caso di inosservanza sorge un'obbligazione doganale. Se la dichiarazione di custodia temporanea presentata prima della fine del periodo di transizione per merci situate nel Regno Unito è invalidata dopo la fine del periodo di transizione (ad es. le merci non unionali non sono state presentate di fatto in dogana a norma dell'articolo 146, paragrafo 2, CDU), il CDU si applicherà solo se le merci si trovavano effettivamente nell'UE prima della fine del periodo di transizione.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di recesso, non sono consentiti gli spostamenti di merci tra l'Unione e il Regno Unito a norma dell'articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c), CDU qualora si concludano solo dopo la fine del periodo di transizione.

Le merci in custodia temporanea oggetto di un'autorizzazione per la gestione di strutture di custodia rilasciata dalle autorità doganali del Regno Unito che giungeranno alla frontiera dell'UE dopo la fine del periodo di transizione saranno trattate come merci non unionali introdotte nel territorio doganale dell'Unione da un paese terzo.

Nel caso di merci in custodia temporanea che giungano nell'UE già prima della fine del periodo di transizione ma il cui spostamento verso una struttura di custodia temporanea dell'UE continui dopo detta data, tale spostamento non sarà coperto da un'autorizzazione valida. La custodia temporanea di dette merci coperte da un'autorizzazione non valida dovrebbe quindi concludersi prima della fine del periodo di transizione (ad es. vincolando le merci a un regime doganale o riesportandole). Se, a causa di circostanze eccezionali, la custodia temporanea

di dette merci non può concludersi prima della fine del periodo di transizione, occorrerà concluderla senza indugio appena cessino le circostanze eccezionali. In mancanza di regolarizzazione si avrà un'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale relativi all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione e di conseguenza si applicherà l'articolo 79 CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

5.3 Posizione doganale delle merci

Requisiti di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, dell'accordo di recesso

Le merci unionali che verso la fine del periodo di transizione circolano con movimento intra-UE dal Regno Unito verso l'UE o viceversa possono essere ancora trattate come movimento intra-UE, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 47 dell'accordo di recesso. Questa regola si applicherà anche alle merci unionali che circolano tra due punti del territorio doganale dell'Unione attraverso il Regno Unito.

A norma dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, la persona interessata deve dimostrare quanto segue quando dette merci arrivano alla rispettiva frontiera tra l'Unione e il Regno Unito: i) che detti spostamenti sono iniziati prima della fine del periodo di transizione e si sono conclusi successivamente; ii) che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali²⁸. I mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali da utilizzare a tal fine sono stabiliti dall'articolo 199 dell'AE CDU.

La prova dell'inizio dello spostamento prima della fine del periodo di transizione deve essere fornita con documento di trasporto o altro documento che indichi la data in cui è iniziato lo spostamento, includendovi la parte dell'attraversamento della frontiera. Nella maggior parte dei casi si tratta della data in cui il vettore ha preso in consegna le merci per il trasporto; oppure della data in cui le merci sono prese in consegna da uno spedizioniere che si assume la responsabilità delle merci e che successivamente incarica un vettore. In quest'ultimo caso, è probabile che l'operatore economico non abbia alcun controllo sulla tempistica del trasporto; tuttavia se intende far valere l'accordo di recesso per lo spostamento in questione, dovrà fornire allo spedizioniere una prova della posizione. Tra gli esempi di documenti di trasporto figurano: il documento CMR, la lettera di vettura CIM, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.

Formalità doganali applicabili alle merci che entrano nell'UE dal Regno Unito

Se l'operatore economico che introduce merci dal Regno Unito nel territorio doganale dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione può, quando presenta le merci in dogana alla frontiera tra il Regno Unito e l'UE, dimostrare che le merci sono unionali e che lo spostamento è iniziato nel Regno Unito o in uno Stato

²⁸ L'articolo 47, paragrafo 2, dell'accordo di recesso stabilisce che la presunzione di posizione doganale di merci unionali di cui all'articolo 153, paragrafo 1, CDU non si applicherà più agli spostamenti in corso di merci tra il Regno Unito e l'UE. Fintanto che dette merci restano nel rispettivo territorio doganale, dell'Unione o del Regno Unito, non è richiesta alcuna prova della posizione doganale di merci unionali. La non applicazione della presunzione inizierà dalla fine del periodo di transizione ogni qualvolta le merci attraverseranno la frontiera tra l'UE e il Regno Unito.

membro dell'UE prima della fine del periodo di transizione, tali merci devono essere trattate come merci unionali, ossia in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione senza bisogno di vincolarle a un regime doganale.

Se all'arrivo alla frontiera tra l'UE e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione l'operatore economico non è in grado di fornire le rispettive prove, le merci saranno trattate come merci di paesi terzi, vale a dire quando saranno immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione ne dovranno essere pagate le obbligazioni doganali, l'IVA e le accise, a seconda del caso. A seconda del caso, per questi spostamenti in corso senza prove saranno necessarie licenze di importazione.

Come spiegato di seguito, le merci introdotte dal Regno Unito nel territorio doganale dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione dovranno, se richiesto, essere oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata (ENS).

Formalità doganali applicabili alle merci che escono dall'UE a destinazione del Regno Unito

Se l'operatore economico che porta merci unionali fuori dall'UE verso il Regno Unito può, quando presenta le merci in dogana alla frontiera dopo la fine del periodo di transizione, dimostrarne la posizione unionale e l'inizio della circolazione prima della fine del periodo di transizione, le autorità doganali trattano lo spostamento come movimento intra-UE. Non è necessario quindi vincolare tali merci a un regime di esportazione per farle uscire dall'UE.

Come indicato di seguito, le merci che escono dal territorio doganale dell'Unione a destinazione del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione dovranno, se richiesto, essere oggetto di una dichiarazione pre-partenza. Gli Stati membri possono decidere di non esigere dette dichiarazioni per le merci in uscita dall'UE a norma dell'articolo 47, paragrafi 1 e 2, dell'accordo di recesso, come indicato di seguito.

Se all'arrivo alla frontiera tra l'UE e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione l'operatore economico non è in grado di fornire le rispettive prove, i movimenti saranno trattati come esportazione a fini doganali, dell'IVA e delle accise e ne dovranno essere espletate le relative formalità (dichiarazione di esportazione e/o dichiarazione pre-partenza, a seconda del caso) prima di portarle fuori dal territorio doganale. Se pertinenti saranno richieste anche le licenze di esportazione²⁹.

Aspetti relativi all'origine

Le merci che conservano la posizione doganale di merci unionali in quanto circolano tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione, e quindi soddisfano i criteri di cui all'articolo 47, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, saranno considerate originarie ai fini del loro uso nell'ambito di regimi preferenziali dell'UE, purché siano disponibili i documenti necessari per

²⁹ Cfr. l'avviso ai portatori di interessi su divieti e restrizioni alle importazioni/esportazioni, comprese le licenze di importazione/esportazione, e gli avvisi specifici connessi su divieti e restrizioni varie.

dimostrarne l'origine conformemente alle disposizioni del regime preferenziale dell'UE interessato, nelle due situazioni seguenti: i) se dette merci erano merci prodotte nell'UE e situate nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; oppure ii) se dette merci originarie di paesi partner preferenziali dell'UE sono state importate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Questa regola si applicherà anche alle merci unionali che circolano tra due punti del territorio doganale dell'Unione attraverso il Regno Unito.

Merci trasportate per via aerea con un documento di trasporto unico

A norma dell'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, conservano la posizione unionale, e non sarà necessaria nessuna prova di detta posizione, le merci unionali trasportate per via aerea che sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell'UE a destinazione di un aeroporto del Regno Unito o viceversa, se il trasporto è stato effettuato ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera a), dell'AD CDU in base a un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro o nel Regno Unito, purché la circolazione abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si sia conclusa nell'altro aeroporto dopo la fine del periodo di transizione. Nella pratica la norma si applicherà solo agli aeromobili in partenza prima delle ore 00:00 CET del giorno della fine del periodo di transizione su un volo diretto verso l'altro aeroporto rispettivo e che arrivano a destinazione dopo le 00:00 CET il giorno successivo alla fine del periodo di transizione.

Merci trasportate via mare

Per quanto riguarda il servizio regolare di trasporto marittimo, l'articolo 47, paragrafi 4 e 5, dell'accordo di recesso disciplina i viaggi iniziati prima della fine del periodo di transizione che facciano scalo in un porto del Regno Unito e che si concludano dopo la fine di detto periodo.

Nel caso in cui la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo abbia, durante un viaggio in corso, fatto scalo in uno o più porti del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, la posizione doganale delle merci unionali trasportate sulla nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo è coperta dal servizio regolare di trasporto marittimo e non è modificata. Lo stesso vale per le merci unionali imbarcate prima della fine del periodo di transizione e successivamente scaricate in qualsiasi porto, anche nel caso in cui, durante un viaggio in corso, la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo abbia fatto scalo in un qualsiasi porto del Regno Unito dopo la fine di detto periodo.

Nel caso in cui, durante un viaggio in corso, la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo abbia fatto scalo in uno o più porti del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, al momento dello scarico delle merci unionali imbarcate in qualsiasi porto del Regno Unito o dell'UE in cui si sia fatto scalo dopo la fine di detto periodo, sarà richiesta la prova della posizione doganale di merci unionali. I mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali da utilizzare a tal fine sono stabiliti dall'articolo 199 dell'AE CDU. In altri termini, se la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo fa scalo in un porto del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, per la parte restante del viaggio in corso non potrà più essere invocata l'autorizzazione per il servizio regolare di trasporto marittimo.

5.4 Esenzione dai dazi all'importazione

Merci in reintroduzione

Le merci unionali temporaneamente esportate dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e reimportate nell'UE dopo la fine del periodo di transizione conformemente alle condizioni di cui all'articolo 203 CDU sono considerate merci in reintroduzione e sono quindi importate in esenzione totale. Se merci unionali trasportate dall'UE nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione tornano successivamente nell'UE dopo la fine di detto periodo, si applicano le disposizioni sulle merci in reintroduzione di cui all'articolo 203 CDU, purché l'operatore economico sia in grado di dimostrare che dette merci:

- sono state trasportate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione; e
- tornano nello stato originario, conformemente a quanto disposto all'articolo 203, paragrafo 5, CDU e dall'articolo 158 dell'AD CDU.

Si noti che la fine del periodo di transizione non configura circostanza particolare che consenta di superare il periodo di tre anni di cui all'articolo 203, paragrafo 1, CDU.

I documenti di trasporto possono costituire prova del fatto che le merci unionali sono state trasportate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, se necessario accompagnati da altri documenti pertinenti (ad es. contratto di locazione). Se del caso, può essere richiesta la prova che lo stato delle merci non è modificato.

Regolamento in materia di franchigie doganali

Per quanto riguarda la franchigia per i beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la residenza normale da un paese terzo all'UE, l'articolo 5 del regolamento sulle franchigie doganali³⁰ prevede un periodo continuativo di almeno 12 mesi in un luogo di residenza normale al di fuori del territorio doganale dell'Unione per poter beneficiare della franchigia.

Per tali beni personali nonché per altre categorie di merci contemplate dal regolamento sulle franchigie doganali (ad es. merci importate in occasione di matrimoni di cui al suo articolo 12), i periodi richiesti ai fini dell'applicazione del medesimo regolamento (ad es. il periodo di residenza) possono comprendere anche il periodo precedente la fine del periodo di transizione.

6. IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

Il CDU continuerà ad applicarsi a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso alle merci che si trovano nel territorio doganale del Regno Unito per le quali le autorità doganali del Regno Unito hanno accettato una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica prima della fine del periodo di transizione, ma che sono

³⁰ Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

immesse solo dopo la fine di detto periodo. Ciò può succedere perché la verifica ha richiesto tempo, ad esempio perché il dichiarante ha dovuto fornire altri documenti o le autorità doganali hanno dovuto attendere i risultati di analisi di laboratorio (articolo 77, paragrafo, 1, lettera a), e articoli 188 e 194 CDU).

Nel caso di dichiarazione doganale di immissione in libera pratica invalidata dopo la fine del periodo di transizione per merci che erano in precedenza in custodia temporanea, dette merci sono considerate in custodia temporanea dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, vale a dire prima della fine del periodo di transizione, e pertanto si applicherà il CDU. Se una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica invalidata riguarda merci precedentemente vincolate a un altro regime doganale (ad es. il deposito doganale), le merci dichiarate saranno considerate vincolate a tale regime doganale a partire da prima della fine del periodo di transizione.

7. REGIMI SPECIALI

7.1 Transito

*Regimi di transito unionale/comune*³¹

Dalla fine del periodo di transizione il Regno Unito aderirà a titolo individuale alla convenzione relativa a un regime comune di transito (CTC)³² e potrà quindi avvalersi del regime comune di transito e continuare ad avere accesso al nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) e ad altri sistemi informatici connessi, in quanto parte contraente della CTC. Le operazioni di transito in corso alla fine del periodo di transizione continueranno quindi nel sistema NCTS.

Merci svincolate per un regime di transito nell'UE o in un paese di transito comune o nel Regno Unito, che si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione

Alle merci in transito che si troveranno nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, continuerà ad applicarsi il CDU, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso. In alternativa in dette situazioni, qualora l'operazione di transito si concluda al di fuori del Regno Unito, gli operatori economici potranno continuare il rispettivo transito nel quadro della CTC, come descritto per le situazioni non disciplinate dall'accordo di recesso.

- a) Se le merci sono vincolate a un regime di transito unionale o a un regime di transito comune in un paese di transito comune con destinazione nel Regno Unito e si trovano già nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il movimento di transito proseguirà come transito unionale fino all'ufficio doganale di destinazione.

³¹ La DG TAXUD ha pubblicato l'allegato I - Scenari operativi di transito in caso di Brexit, contenente esempi pratici dei movimenti di transito descritti nella presente sezione.

³² GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione 1/2017 (GU L 8 del 12.1.2018, pag. 1).

- b) Se le merci sono vincolate a un regime di transito unionale nel Regno Unito con destinazione nell'UE o in un paese di transito comune e si trovano ancora nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il movimento di transito proseguirà come transito unionale fino alla destinazione nell'UE o nel paese di transito comune. All'ufficio doganale di entrata nell'UE la prova che l'operazione di transito è disciplinata dall'accordo di recesso è data dal documento di accompagnamento transito (DAT) o dal documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS) con il numero di riferimento del movimento (MRN) dell'operazione di transito. A fini di sicurezza deve essere presentata la dichiarazione ENS, a meno che con la dichiarazione di transito siano già state fornite all'ufficio doganale di partenza le indicazioni necessarie per la dichiarazione ENS e l'obbligo sia stato pertanto rispettato, oppure l'obbligo di presentare la dichiarazione ENS sia oggetto di esonero a norma del CDU.
- c) Se le merci circolano tra un ufficio doganale di partenza in uno Stato membro o in un paese di transito comune attraverso il Regno Unito verso un ufficio doganale di destinazione situato in uno Stato membro o in un paese di transito comune e si trovano ancora nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il movimento di transito proseguirà come transito unionale fino a destinazione. All'ufficio doganale di entrata nell'UE la prova che l'operazione di transito è disciplinata dall'accordo di recesso è data dal DAT/DATS con il numero di riferimento del movimento (MRN) dell'operazione di transito. Deve essere presentata la dichiarazione ENS, a meno che con la dichiarazione di transito siano già state fornite le indicazioni necessarie per tale dichiarazione o l'obbligo di presentare la dichiarazione ENS sia oggetto di esonero a norma del CDU.

Alle eventuali procedure di indagine o di recupero relative a detti movimenti di transito si applicano le disposizioni del CDU in materia di ricerca e recupero.

Merci svincolate per un regime di transito nell'UE o in un paese di transito comune o nel Regno Unito trasportate verso, da o attraverso il Regno Unito, che non si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione

- a) Merci che circolano nel contesto di un'operazione di transito da un ufficio doganale di partenza nell'UE o in un paese di transito comune **verso un ufficio doganale di destinazione nel Regno Unito**

Se le merci sono vincolate a un regime di transito unionale nell'UE o a un regime di transito comune in un paese di transito comune con destinazione nel Regno Unito e si trovano ancora nell'UE alla fine del periodo di transizione, il regime di transito unionale proseguirà come regime di transito comune nel Regno Unito. L'ufficio doganale di entrata nel Regno Unito svolgerà il ruolo di ufficio doganale di transito, dovrà cioè richiedere i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempiere tutti i compiti di un ufficio doganale di transito. A fini di sicurezza, alla frontiera esterna dell'UE deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita (dichiarazione EXS), a meno che con la dichiarazione di transito siano già state fornite all'ufficio doganale di partenza le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza e l'obbligo sia stato pertanto rispettato, oppure l'obbligo

di presentare la dichiarazione pre-partenza sia oggetto di esonero a norma del CDU.

- b) Merci che circolano nel contesto di un'operazione di transito **da un ufficio doganale di partenza nel Regno Unito** verso un ufficio doganale di destinazione nell'UE o in un paese di transito comune

Se le merci sono vincolate a un regime di transito unionale nel Regno Unito con destinazione nell'UE o in un paese di transito comune e si trovano già nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il regime di transito proseguirà fino alla destinazione nell'Unione o nel paese di transito comune.

- c) Merci che circolano nel contesto di un'operazione di transito **attraverso il Regno Unito**

Se le merci circolano tra un ufficio doganale di partenza in uno Stato membro o in un paese di transito comune attraverso il Regno Unito verso un ufficio doganale di destinazione situato in uno Stato membro o in un paese di transito comune e si trovano ancora nell'UE o in un paese di transito comune alla fine del periodo di transizione, il regime di transito proseguirà come regime di transito comune nel Regno Unito. A svolgere il ruolo di ufficio doganale di transito, quando le merci saranno reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione, saranno l'ufficio doganale di entrata nel Regno Unito e l'ufficio doganale di entrata nel rispettivo Stato membro. Dovranno chiedere i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempiere tutti i compiti di un ufficio doganale di transito. Al momento della partenza dal territorio dell'UE (prima dell'entrata nel Regno Unito) occorre presentare una dichiarazione EXS, a meno che con la dichiarazione di transito siano già state fornite le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza o l'obbligo di presentare la dichiarazione pre-partenza sia oggetto di esonero a norma del CDU.

Se le merci hanno attraversato il Regno Unito e sono state reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione o di un paese di transito comune prima della fine del periodo di transizione, tale operazione di transito proseguirà fino a destinazione.

Se le merci oggetto di dichiarazione di transito hanno attraversato e lasciato il Regno Unito con destinazione diretta l'UE, ma non sono state ancora reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione alla fine del periodo di transizione, l'ufficio doganale di entrata nell'UE fungerà da ufficio doganale di transito. Dovrà chiedere i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempiere tutti i compiti di un ufficio doganale di transito.

Le autorità doganali possono continuare ad accettare, per un periodo massimo di un anno dopo l'adesione del Regno Unito alla CTC, i formulari esistenti di impegno del garante e i certificati di garanzia³³, a condizione che i necessari adattamenti geografici siano effettuati manualmente e approvati dal garante (nel caso degli impegni del garante) o dalle stesse autorità doganali (nel caso

³³ Allegati 32-01, 32-02 e 32-03 e capi VI e VII della parte II dell'allegato 72-04 AE CDU.

dei certificati di garanzia). Entro la fine di tale periodo il titolare del regime deve fornire un nuovo impegno secondo il modello modificato.

Qualora sia stata avviata una procedura di ricerca o di recupero, che però non si è conclusa entro la fine del periodo di transizione, questa prosegue nel sistema NCTS.

Documento di trasporto elettronico (ETD) utilizzato come dichiarazione di transito per merci trasportate per via aerea o marittima

Se le merci sono vincolate al regime di transito basato su ETD per le merci trasportate per via aerea nell'UE o in un paese di transito comune con destinazione nel Regno Unito e non giungono nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, il regime proseguirà come regime di transito comune basato su ETD fino all'aeroporto di arrivo del Regno Unito a partire da detta data.

Quando le merci sono vincolate al regime di transito basato su ETD per le merci trasportate per via aerea nel Regno Unito con destinazione nell'UE o in un paese di transito comune e non giungono nell'UE o nel paese di transito comune prima della fine del periodo di transizione, il regime proseguirà come regime di transito comune basato su ETD fino all'aeroporto nell'UE o nel paese di transito comune a partire da detta data.

Se le merci trasportate via mare nel quadro di un regime di transito basato su ETD tra il Regno Unito e l'UE con una nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo e il movimento inizia prima della fine del periodo di transizione, il regime di transito proseguirà fino alla sua destinazione nell'UE.

Se le merci sono trasportate via mare in regime di transito basato su ETD tra il Regno Unito e l'UE su nave non preposta al servizio regolare di trasporto marittimo e se detta nave ha lasciato il Regno Unito prima della fine del periodo di transizione ed è arrivata direttamente in un porto dell'UE dopo la fine del periodo di transizione, il regime di transito proseguirà fino alla sua destinazione nell'UE.

Se le merci vincolate al regime di transito basato su ETD si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il regime di transito proseguirà a norma del CDU a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

Circolazione di merci nel contesto di operazioni TIR

Il Regno Unito (come tutti gli Stati membri dell'UE) è già oggi parte contraente a titolo individuale della convenzione TIR³⁴. Sebbene il Regno Unito possa accedere al sistema NCTS in quanto parte contraente della CTC, l'accesso non copre l'uso dell'NCTS per le operazioni TIR.

³⁴ Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, stipulata a Ginevra il 14 novembre 1975, GU L 252 del 14.9.1978, pag. 2.

Alle merci circolanti in regime TIR³⁵ che si troveranno nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione continuerà ad applicarsi il CDU a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

- a) Quando le merci sono vincolate al regime TIR nell'UE con destinazione/uscita nel Regno Unito e si trovano già nel Regno Unito, il movimento TIR proseguirà a norma del CDU. L'ufficio doganale di destinazione/uscita del Regno Unito invierà i rispettivi messaggi NCTS TIR all'ufficio doganale di partenza/entrata situato nell'UE.
- b) Quando le merci sono vincolate al regime TIR nel Regno Unito con destinazione nell'UE e si trovano ancora nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, detto movimento TIR proseguirà a norma del CDU (e nel sistema NCTS) fino alla sua destinazione nell'UE. Quando le merci arrivano a un ufficio doganale alla frontiera esterna dell'UE con il Regno Unito, la prova che l'operazione è disciplinata dall'accordo di recesso è data dal carnet TIR con il numero di riferimento del movimento (MRN) dell'operazione TIR. All'entrata nell'UE deve essere presentata una dichiarazione ENS, a meno che siano già state fornite le indicazioni necessarie per tale dichiarazione o l'obbligo di presentare una dichiarazione ENS sia oggetto di esonero a norma del CDU. Il movimento TIR proseguirà, a norma del CDU, fino all'ufficio doganale di destinazione/uscita nell'UE, il quale invierà i rispettivi messaggi NCTS TIR all'ufficio doganale di partenza/entrata nel Regno Unito.
- c) Se le merci oggetto di un carnet TIR circolano attraverso il Regno Unito tra un ufficio doganale di partenza/entrata in uno Stato membro e un ufficio doganale di destinazione/uscita in un altro Stato membro e tali merci si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il movimento TIR proseguirà a norma del CDU (e nel sistema NCTS) fino a destinazione. Quando le merci arrivano a un ufficio doganale di reintroduzione alla frontiera esterna dell'UE con il Regno Unito, la prova che l'operazione è disciplinata dall'accordo di recesso è data dal carnet TIR con il numero di riferimento del movimento (MRN) dell'operazione TIR. Prima di entrare nel territorio doganale dell'Unione alla frontiera Regno Unito/UE deve essere presentata una dichiarazione ENS, a meno che siano già state fornite le indicazioni necessarie per tale dichiarazione o l'obbligo di presentare una dichiarazione ENS sia oggetto di esonero a norma del CDU. Il movimento TIR proseguirà, a norma del CDU, fino all'ufficio doganale di destinazione/uscita nell'UE, il quale invierà i rispettivi messaggi NCTS TIR all'ufficio doganale di partenza/entrata nell'UE.

In tutte le altre situazioni, ossia se le merci non si troveranno nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, alle operazioni TIR si applicheranno le formalità doganali esplesate presso qualsiasi altra frontiera con un paese terzo.

³⁵ In linea con l'articolo 226, paragrafo 3, l'articolo 227, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 228 CDU.

- a) Merci che circolano nel contesto di un'operazione TIR da un ufficio doganale di partenza/entrata nell'UE **verso un ufficio doganale di destinazione/uscita nel Regno Unito**

Se le merci sono vincolate al regime TIR nell'UE con destinazione/uscita nel Regno Unito e si trovano ancora nell'UE alla fine del periodo di transizione, il regime TIR sarà concluso per il territorio dell'Unione al più tardi presso l'ufficio doganale di uscita fisica dall'UE. Tale ufficio diventerà l'ufficio doganale di destinazione/uscita. Dovrà chiedere i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempiere tutti i compiti di un ufficio doganale di destinazione/uscita³⁶. Per l'uscita delle merci alla frontiera esterna dell'UE deve essere presentata una dichiarazione EXS, a meno che siano già state fornite le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza o l'obbligo di presentare la dichiarazione pre-partenza sia oggetto di esonero a norma del CDU.

Se le merci vincolate al regime TIR nell'UE con destinazione/uscita nel Regno Unito sono state spedite ma non sono ancora arrivate nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il movimento TIR sarà soggetto alla normativa doganale del Regno Unito e alla convenzione TIR. I titolari del regime dovranno fornire una prova alternativa della conclusione del regime TIR e l'ufficio doganale di destinazione/uscita nell'UE dovrà porre termine all'operazione e appurarla manualmente.

- b) Merci che circolano nel contesto di un'operazione TIR **da un ufficio doganale di partenza/entrata nel Regno Unito** verso un ufficio doganale di destinazione/uscita nell'UE

Quando le merci sono vincolate al regime TIR nel Regno Unito con destinazione nell'UE e si trovano già nell'UE alla fine del periodo di transizione, tale movimento TIR può proseguire fino alla destinazione nell'UE. Quando le merci giungeranno a un ufficio doganale di destinazione/uscita, l'operazione sarà trattata come qualsiasi altra operazione TIR.

- c) Merci che circolano nel contesto di un'operazione TIR **attraverso il Regno Unito**

Quando le merci circolano attraverso il Regno Unito tra un ufficio doganale di partenza/entrata in uno Stato membro e un ufficio doganale di destinazione/uscita in un altro Stato membro e si trovano ancora nell'UE, prima di attraversare il Regno Unito si applicano le seguenti disposizioni: dalla fine del periodo di transizione tale regime TIR sarà concluso, al più tardi, presso l'ufficio doganale di uscita dall'UE. Tale ufficio diventa l'ufficio doganale di destinazione/uscita. I "nuovi" uffici doganali di destinazione/uscita richiederanno i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e svolgeranno tutti i compiti di un ufficio doganale di destinazione/uscita. Per l'uscita delle merci alla frontiera esterna dell'UE deve essere presentata una dichiarazione EXS, a meno che siano già state fornite le indicazioni necessarie per l'analisi

³⁶ In particolare i compiti previsti dagli articoli 278 e 279 AE CDU.

dei rischi a fini di sicurezza o l'obbligo di presentare la dichiarazione pre-partenza sia oggetto di esonero a norma del CDU. Quando le merci, dopo aver attraversato il Regno Unito, giungono all'ufficio doganale di destinazione/uscita nell'UE, l'operazione sarà trattata come qualsiasi altra operazione TIR.

Se le merci hanno attraversato il Regno Unito e sono state reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione prima della fine del periodo di transizione, il movimento TIR può proseguire fino a destinazione.

7.2 Regimi speciali diversi dal transito

Deposito doganale

Occorrerà modificare le autorizzazioni per il deposito doganale rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che comprendono i movimenti di merci provenienti da depositi doganali situati nell'UE verso depositi doganali situati nel Regno Unito a norma dell'articolo 219 CDU e dell'articolo 179, paragrafo 3, dell'AD CDU, per escludere tale possibilità dalla fine del periodo di transizione.

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, alle merci vincolate al regime di deposito doganale prima della fine del periodo di transizione e che si trovano in un deposito doganale nel Regno Unito alla fine di detto periodo si applicherà il CDU per 12 mesi dopo la fine dello stesso, come stabilito nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Se dopo la fine del periodo di transizione è invalidata la dichiarazione doganale di vincolo al regime di deposito doganale (ad es. perché le merci non unionali non erano di fatto collocate nel deposito doganale), le merci oggetto della dichiarazione si considerano trovarsi nella situazione o nel regime precedente (vale a dire in custodia temporanea o in un regime speciale) in cui si trovavano prima della presentazione della dichiarazione di deposito doganale invalidata. Se dette merci si trovano nel Regno Unito, alla situazione o al regime precedenti si applica il CDU, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di recesso, sono esclusi i movimenti di merci in regime di deposito doganale tra l'UE e il Regno Unito a norma dell'articolo 219 CDU, se terminano solo dopo la fine del periodo di transizione.

Per le merci custodite in un deposito doganale nel Regno Unito e portate nell'UE dopo la fine del periodo di transizione, devono essere espletate le formalità doganali stabilite nel CDU per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dall'esterno (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Le merci circolanti tra un deposito doganale nel Regno Unito e un altro nell'UE che giungano nell'UE poco prima della fine del periodo di transizione senza che vi sia tempo sufficiente per raggiungere la destinazione e il cui movimento prosegue nell'UE, non saranno più coperte da un'autorizzazione valida nell'UE a partire da quella data. Di conseguenza l'operatore economico interessato dovrebbe

appurare tale regime prima della fine del periodo di transizione (ad es. vincolando le merci a un successivo regime doganale). Tale successivo regime può essere anche un deposito doganale, a condizione che le merci siano accompagnate da un'autorizzazione valida rilasciata dalle autorità doganali dell'UE. In mancanza di regolarizzazione, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per quanto riguarda la custodia all'interno del territorio doganale dell'Unione e di conseguenza si applicherà l'articolo 79 CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Zone franche

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il CDU si applicherà alle merci in una zona franca nel Regno Unito solo fino alla fine del periodo di transizione, come stabilito nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Per le merci vincolate al regime di zona franca nel Regno Unito portate nell'UE dopo la fine del periodo di transizione, devono essere espletate le formalità doganali stabilite nel CDU per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dall'esterno (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Ammissione temporanea

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, alle merci vincolate al regime di ammissione temporanea prima della fine del periodo di transizione e che si trovano nel Regno Unito alla fine di detto periodo si applicherà il CDU per 12 mesi dopo lo svincolo delle merci a detto regime, come stabilito nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Se dopo la fine del periodo di transizione è invalidata la dichiarazione doganale di vincolo al regime di ammissione temporanea, le merci oggetto della dichiarazione si considerano trovarsi nella situazione o nel regime precedente (vale a dire in custodia temporanea o in un regime speciale) in cui si trovavano prima della presentazione della dichiarazione di ammissione temporanea invalidata. Se dette merci si trovano nel Regno Unito, a detto regime di ammissione temporanea o a un regime speciale si applica il CDU a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di recesso, sono esclusi i movimenti di merci in regime di ammissione temporanea tra l'UE e il Regno Unito a norma dell'articolo 219 CDU, se si concludono solo dopo la fine del periodo di transizione.

Per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea portate dal Regno Unito nell'UE dopo la fine del periodo di transizione, devono essere espletate le formalità doganali stabilite nel CDU per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dall'esterno (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea soggette a autorizzazione del Regno Unito che circolano a norma dell'articolo 219 CDU

verso l'UE prima della fine del periodo di transizione e che si prevede rimangano nel territorio doganale dell'Unione, il regime di ammissione temporanea dovrebbe essere appurato prima della fine di detto periodo. Le merci devono essere a) riesportate, b) vincolate a un successivo regime doganale, c) distrutte senza residui o d) abbandonate allo Stato. Il successivo regime può essere anche di ammissione temporanea, a condizione che le merci siano accompagnate da un'autorizzazione valida rilasciata dalle autorità doganali di uno Stato membro. In mancanza di appuramento, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per quanto riguarda l'ammissione temporanea all'interno del territorio doganale dell'Unione e di conseguenza si applicherà l'articolo 79 CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Carnet ATA

Il Regno Unito è parte contraente a titolo individuale rispettivamente della convenzione ATA³⁷ e della convenzione di Istanbul³⁸. I carnet ATA del Regno Unito restano pertanto validi per le merci in ammissione temporanea che si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione.

Gli operatori economici che trasportano merci dal Regno Unito nell'UE su base temporanea (ad es. beni importati per esposizioni temporanee) prima della fine del periodo di transizione dovranno vincolare dette merci al regime di esportazione quando le porteranno fuori del territorio doganale dell'Unione al loro rientro nel Regno dopo il periodo di transizione.

Quando merci scortate da un carnet ATA sono trasportate da un paese terzo al Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e sono riesportate da un altro Stato membro dopo tale data, l'ufficio doganale di uscita timbrerà il volet "riesportazione", che può essere utilizzato come prova di riesportazione. Tale prova può essere fornita all'ufficio doganale del Regno Unito in cui le merci erano state precedentemente introdotte. Può essere accettata come prova di riesportazione qualsiasi altra prova documentale atta a dimostrare che le merci si trovano al di fuori del territorio doganale dell'Unione (ad es. una dichiarazione doganale attestante che le merci sono state introdotte in un paese terzo). Ciò vale anche nel caso in cui un carnet ATA copra merci trasportate nell'UE da un paese terzo prima della fine del periodo di transizione e riesportate dal Regno Unito dopo la fine di detto periodo.

I carnet ATA rilasciati nell'UE per merci trasportate dall'UE al Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e trasportate dal Regno Unito a un paese terzo dopo tale data saranno considerati dichiarazioni di esportazione (articolo 339 dell'AE CDU).

Il Regno Unito accetterà che nel 2021 i carnet ATA rilasciati nell'UE prima della fine del periodo di transizione siano utilizzati nel Regno Unito e viceversa.

³⁷ Convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961 e successive modifiche (convenzione ATA).

³⁸ Convenzione sull'ammissione temporanea e successive modifiche (convenzione di Istanbul), GU L 130 del 27.5.1993, pag. 1.

Uso finale

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, alle merci vincolate al regime di uso finale prima della fine del periodo di transizione e che si trovano nel Regno Unito alla fine di detto periodo si applicherà il CDU per 12 mesi dopo lo svincolo delle merci a detto regime, come stabilito nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Se dopo la fine del periodo di transizione è invalidata la dichiarazione doganale di vincolo al regime di uso finale, le merci oggetto della dichiarazione si considerano trovarsi nella situazione o nel regime precedente (vale a dire in custodia temporanea o in un regime speciale) in cui si trovavano prima della presentazione della dichiarazione di uso finale invalidata. Se dette merci si trovano nel Regno Unito, a detto regime di ammissione temporanea o a un regime speciale si applica il CDU a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di recesso, sono esclusi i movimenti di merci in regime di uso finale tra l'UE e il Regno Unito a norma dell'articolo 219 CDU, se terminano solo dopo la fine del periodo di transizione.

Per le merci vincolate al regime di uso finale portate dal Regno Unito nell'UE dopo la fine del periodo di transizione, devono essere espletate le formalità doganali applicabili alle merci di paesi terzi (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Per le merci vincolate al regime di uso finale soggette a autorizzazione del Regno Unito che circolano a norma dell'articolo 219 CDU verso l'UE prima della fine del periodo di transizione e che si prevede rimangano nel territorio doganale dell'Unione, il regime di uso finale dovrebbe essere appurato prima di detta data. Le merci devono essere a) portate fuori dal territorio doganale dell'Unione, b) utilizzate ai fini previsti per l'applicazione dell'esenzione dal dazio o del dazio ridotto, c) distrutte con o senza residui, o d) abbandonate allo Stato. Lo stesso vale per le autorizzazioni di trasferimento di diritti e obblighi e per la circolazione delle merci di cui agli articoli 218 e 219 CDU. In mancanza di appuramento, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per quanto riguarda l'uso finale delle stesse all'interno del territorio doganale dell'Unione e di conseguenza si applicherà l'articolo 79 CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Perfezionamento attivo

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, e dell'allegato III dell'accordo di recesso, alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo (PA) prima della fine del periodo di transizione e che si trovano nel Regno Unito alla fine di detto periodo si applicherà il CDU per 12 mesi dopo lo svincolo delle merci a detto regime o, se anteriore, entro il termine fissato nell'autorizzazione.

Se dopo la fine del periodo di transizione è invalidata la dichiarazione doganale di vincolo al regime di perfezionamento attivo, le merci oggetto della dichiarazione si considerano trovarsi nella situazione o nel regime precedente (vale a dire in custodia temporanea o in un regime speciale) in cui si trovavano prima della presentazione della dichiarazione invalidata. Se dette merci si trovano nel Regno Unito, a detto regime di ammissione temporanea o a un regime speciale si applica il CDU a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di recesso, sono esclusi gli spostamenti di merci in regime di PA tra l'UE e il Regno Unito a norma dell'articolo 219 CDU, se si concludono dopo la fine del periodo di transizione.

Per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo soggette a autorizzazione del Regno Unito che circolano a norma dell'articolo 219 CDU verso l'UE prima della fine del periodo di transizione e che si prevede rimangono nel territorio doganale dell'Unione, il regime di perfezionamento attivo dovrebbe essere appurato prima di detta data. Le merci devono essere a) riesportate, b) vincolate a un successivo regime doganale, c) distrutte senza residui o d) abbandonate allo Stato. Tale successivo regime può essere anche un regime di perfezionamento attivo, a condizione che le merci siano accompagnate da un'autorizzazione valida rilasciata dalle autorità doganali di uno Stato membro. In mancanza di appuramento, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per quanto riguarda il perfezionamento di tali merci all'interno del territorio doganale dell'Unione e di conseguenza si applicherà l'articolo 79 CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo portate dal Regno Unito nell'UE dopo la fine del periodo di transizione, devono essere espletate le formalità doganali stabilite nel CDU per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dall'esterno (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Se a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso a un regime di perfezionamento attivo EX/IM si applica il CDU e se merci equivalenti sono esportate prima della fine del periodo di transizione, il quantitativo equivalente di merci (materie prime) può essere importato con esonero totale dai dazi all'importazione anche dopo la fine del periodo di transizione, purché l'importazione avvenga entro il termine stabilito nell'autorizzazione a norma del CDU o, se anteriore, nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Perfezionamento passivo

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, alle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione si applica il CDU, quando i rispettivi prodotti trasformati sono reintrodotti nel Regno Unito o nell'UE dopo la fine di detto periodo. Il CDU si applicherà fino alla scadenza del termine stabilito nell'autorizzazione a norma del CDU o, se anteriore, nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Se dopo la fine del periodo di transizione è invalidata la dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di perfezionamento passivo, le merci sono considerate merci non unionali al momento della reimportazione nell'UE dopo la fine di detto periodo.

Se a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso a un regime di perfezionamento passivo IM/ES si applica il CDU, il quantitativo equivalente di merci (materie prime) può essere esportato entro il termine stabilito nell'autorizzazione a norma del CDU o, se anteriore, nell'allegato III dell'accordo di recesso. In assenza di esportazione, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per quanto riguarda il regime di perfezionamento passivo e di conseguenza si applicherà l'articolo 79 CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

8. MERCI PORTATE FUORI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

8.1 Dichiarazione pre-partenza

A norma dell'articolo 263, paragrafo 3, CDU, la dichiarazione pre-partenza assume la forma di i) una dichiarazione in dogana per le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione; ii) una dichiarazione di riesportazione; o iii) una dichiarazione sommaria di uscita (EXS). Nella maggior parte dei casi, la dichiarazione pre-partenza sarà presentata sotto forma di dichiarazione in dogana. Per maggiori dettagli sui requisiti per la dichiarazione pre-partenza per specifici scenari di transito o esportazione, in funzione del luogo in cui si trovano le merci alla fine del periodo di transizione, cfr. rispettivamente la sezione 7.1, Transito e la sezione 8.2 Esportazione e riesportazione.

A norma dell'articolo 48, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, la dichiarazione pre-partenza relativa alle merci svincolate per l'esportazione nel Regno Unito o nell'UE prima della fine del periodo di transizione rimane valida anche se le merci escono dopo la fine del periodo di transizione. Il Regno Unito ha informato i servizi della Commissione di non essere in grado di mantenere la connessione elettronica esistente per l'ECS oltre il 31 dicembre 2020. La disconnessione dall'ECS avrà luogo il 30 dicembre 2020 alle ore 07:00 (ora del Regno Unito). Questa situazione non avrà alcun impatto sulla dichiarazione pre-partenza in quanto, essendo stata presentata insieme alla dichiarazione doganale di esportazione prima della fine del periodo di transizione, le informazioni pertinenti sono già state inviate all'ufficio doganale di uscita. Pertanto per le merci svincolate per l'esportazione nel Regno Unito o nell'UE prima della fine del periodo di transizione e per le quali la dichiarazione pre-partenza è stata presentata insieme alla dichiarazione doganale di esportazione non sarà necessario presentare una nuova dichiarazione pre-partenza.

Per un periodo di sette giorni dalla fine del periodo di transizione, le autorità doganali degli Stati membri possono decidere di non esigere dichiarazioni pre-partenza per le merci che escono dal territorio doganale dell'Unione a destinazione del Regno Unito e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, dell'accordo di recesso.

8.2 Esportazione e riesportazione³⁹

Merci svincolate per l'esportazione nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione

Se le merci svincolate per l'esportazione si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il CDU continuerà ad applicarsi a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso. Il Regno Unito ha informato i servizi della Commissione di non essere in grado di mantenere la connessione elettronica esistente per l'ECS oltre il 31 dicembre 2020. La disconnessione dall'ECS avrà luogo il 30 dicembre 2020 alle ore 07:00 (ora del Regno Unito). Pertanto per dette operazioni dovranno essere utilizzati metodi alternativi.

- a) Le merci svincolate per l'esportazione nell'UE prima della fine del periodo di transizione e trasportate all'ufficio doganale di uscita nel Regno Unito o attraverso il Regno Unito verso un ufficio doganale di uscita in un altro Stato membro che si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione proseguiranno il movimento fino all'ufficio doganale di uscita, a norma del CDU. L'ufficio doganale di uscita nel Regno Unito non invierà tramite l'ECS all'ufficio doganale di esportazione nell'UE il messaggio a conferma dell'uscita fisica delle merci, dato che il Regno Unito non avrà più accesso all'ECS dalla fine del periodo di transizione. Dovrà invece avviare la chiusura del movimento di esportazione presso l'ufficio doganale di esportazione sulla base della prova alternativa di cui all'articolo 335, paragrafo 4, dell'AE CDU. L'operatore economico potrà avviare la procedura (in qualità di dichiarante) non appena in possesso della prova alternativa e senza attendere la comunicazione delle autorità doganali. Nel secondo caso, quando le merci sono trasportate attraverso il Regno Unito all'ufficio doganale di uscita situato nell'UE, l'ufficio doganale conferma l'uscita fisica delle merci e ne informa l'ufficio doganale di esportazione tramite l'ECS.
- b) Le merci svincolate per l'esportazione nel Regno Unito presso un ufficio doganale di uscita nell'UE che si trovano ancora nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione proseguiranno il movimento fino all'ufficio doganale di uscita nell'UE, a norma del CDU. L'ufficio doganale di uscita registrerà l'uscita fisica delle merci nell'ECS ma non invierà il messaggio all'ufficio doganale di esportazione del Regno Unito, dato che il Regno Unito non avrà accesso più all'ECS dalla fine del periodo di transizione. Quando dette merci entrano nel territorio doganale dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, occorrerà presentare la dichiarazione ENS.

Merci svincolate per l'esportazione nell'UE alla fine del periodo di transizione

- a) Nel caso di merci svincolate per l'esportazione nell'UE prima della fine del periodo di transizione che devono essere trasportate all'ufficio doganale di uscita nel Regno Unito o devono attraversare il Regno Unito verso un ufficio doganale di uscita in un altro Stato membro, ma che si trovino ancora nell'UE

³⁹ La DG TAXUD ha pubblicato l'allegato II - *Brexit Export Business Scenario*, contenente esempi pratici dei movimenti di esportazione descritti nella presente sezione.

prima della fine del periodo di transizione, l'ufficio doganale di uscita precedentemente previsto deve essere sostituito da un ufficio doganale di uscita situato alla frontiera dell'UE (la deviazione del movimento di esportazione è effettuata tramite ECS). Tale ufficio doganale confermerà l'uscita materiale delle merci e invierà il messaggio corrispondente all'ufficio doganale di esportazione.

- b) Se dette merci hanno già attraversato il Regno Unito nel loro percorso verso un ufficio doganale di uscita situato in un altro Stato membro, e sono già nel territorio doganale dell'Unione alla fine del periodo di transizione, non vi sarà alcuna conseguenza sul regime attuale (vale a dire l'ufficio doganale di uscita alla frontiera esterna dell'Unione confermerà lo stesso l'uscita materiale delle merci all'ufficio doganale di esportazione tramite l'ECS).
- c) Nel caso di merci svincolate per l'esportazione nel Regno Unito tramite un ufficio doganale di uscita nell'UE che si trovano già nell'UE alla fine del periodo di transizione e raggiungono successivamente il previsto ufficio doganale di uscita nell'UE, detto ufficio doganale ne registrerà l'uscita fisica nell'ECS ma non invierà il messaggio corrispondente all'ufficio doganale di esportazione nel Regno Unito, dato che il Regno Unito non avrà più accesso all'ECS dalla fine del periodo di transizione.
- d) Nel caso di merci svincolate per l'esportazione nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione che devono essere trasportate all'ufficio doganale di uscita nell'UE, ma che si trovino ancora nell'UE dopo la fine del periodo di transizione per lasciarla da un altro ufficio doganale di uscita rispetto a quello precedentemente dichiarato, la deviazione del movimento di esportazione non può essere registrata elettronicamente nell'ECS, dato che il Regno Unito non avrà più accesso all'ECS dalla fine del periodo di transizione. L'ufficio doganale di uscita dell'UE effettivo espleta le formalità all'uscita delle merci, compresa la conferma dell'uscita mediante procedure di riserva (ad es. l'uso di documenti di accompagnamento all'esportazione).

9. OBBLIGAZIONI DOGANALI

Se nel Regno Unito sorge un'obbligazione doganale in seguito alle situazioni o ai regimi doganali elencati di seguito, detta obbligazione doganale sarà determinata e messa a disposizione del bilancio dell'UE come previsto dal CDU e dai regolamenti sulle risorse proprie dell'UE, a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e tenendo conto dell'articolo 136, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo di recesso:

- la conclusione o l'appuramento della custodia temporanea o del regime speciale in corso alla fine del periodo di transizione entro i termini di cui all'allegato III dell'accordo di recesso per l'immissione in libera pratica, anche ai sensi delle disposizioni sull'uso finale o sulla custodia temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, dell'accordo di recesso a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, CDU;
- l'inosservanza del CDU in relazione al regime di custodia temporanea o al regime doganale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso a norma dell'articolo 79 CDU. È ricompresa l'inosservanza dei termini fissati dal CDU per le merci in custodia temporanea.

Di norma il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato a tre anni dalla data in cui è sorta, a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, CDU.

Per consentire all'UE e al Regno Unito di prendere effettivamente la misura e darsi reciproca garanzia delle passività reciproche coperte dall'articolo 49, paragrafi 1 e 2, conformemente all'articolo 136, paragrafo 3, lettera c) (nei confronti del Regno Unito), e dall'articolo 140, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase, dell'accordo di recesso, le amministrazioni doganali devono essere in grado di determinare gli importi delle obbligazioni doganali relative alle merci in custodia temporanea o in un regime speciale alla fine del periodo di transizione nel Regno Unito o nell'UE che sono presentate in dogana per concludere la custodia temporanea o appurare il regime speciale, immettendo le merci in libera pratica alle condizioni indicate nel CDU dopo la fine del periodo di transizione.

Per questo, all'atto della presentazione della dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica gli operatori economici nel Regno Unito, ma anche nell'UE, devono indicare se le merci erano in custodia temporanea o in altro regime speciale alla fine del periodo di transizione.

A tal fine nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica relativa a dette merci gli operatori economici dovranno indicare un identificativo in forma di codice dell'Unione (Y067):

- nella casella 44 del DAU, se la dichiarazione è effettuata sulla base dell'allegato 9 del regolamento delegato 2016/341;
- nel dato 2/3, se la dichiarazione è effettuata sulla base dell'allegato B del regolamento delegato 2015/2446 e dell'allegato B del regolamento di esecuzione 2015/2447.

Una volta che, il 7 dicembre 2020, la Commissione avrà adottato la modifica del regolamento delegato 2015/2446⁴⁰ e le corrispondenti modifiche del regolamento di esecuzione 2015/2447 (in fase di adozione) per dare applicazione al nuovo allegato B, il codice dovrà essere indicato:

- nella casella 44 del DAU, se la dichiarazione è effettuata sulla base dell'allegato 9 del regolamento delegato 2016/341;
- nel dato 2/3, se la dichiarazione è effettuata sulla base dell'allegato D del regolamento delegato 2015/2446 e dell'allegato C del regolamento di esecuzione 2015/2447;
- nel dato 12 04 002 000, se la dichiarazione è effettuata sulla base dell'allegato B del regolamento delegato 2015/2446 e dell'allegato B del regolamento di esecuzione 2015/2447.

L'uso dei dati di cui sopra dipende dallo stato di avanzamento dell'aggiornamento del sistema di importazione nazionale di ciascuno Stato membro.

⁴⁰ [C\(2020\) 8454](#), adottato dalla Commissione e attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 7 febbraio 2021.

Il codice aggiuntivo è stato concordato per evitare che il Regno Unito e le amministrazioni doganali degli Stati membri debbano inventariare tutte le merci in custodia temporanea e in regime speciale alla fine del periodo di transizione e monitorarle da quel momento in poi.

Mediante ricerche nei rispettivi sistemi di dichiarazione o con altro mezzo appropriato, le autorità doganali nazionali dovranno determinare il totale mensile di tutti gli importi a livello nazionale delle obbligazioni doganali sorte, determinate (e messe a disposizione) a seguito dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica riguardante merci già vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea alla fine del periodo di transizione.

Gli Stati membri saranno invitati a comunicare tali importi in aggiunta alle loro normali comunicazioni alla Commissione europea.

10. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DOGANALE

A norma dell'articolo 98 dell'accordo di recesso, devono essere completate conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione alcune procedure di cooperazione amministrativa tra uno Stato membro e il Regno Unito:

- le procedure di cooperazione amministrativa elencate nell'allegato VI dell'accordo di recesso avviate prima della fine del periodo di transizione, a norma dell'articolo 98, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

Non rientrano nell'ambito di applicazione di detta previsione le procedure di cooperazione amministrativa connesse a procedure o a situazioni in corso conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, come ad esempio la procedura di ricerca avviata per un'operazione di transito unionale. A queste procedure si applica il CDU conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso;

- le procedure di cooperazione amministrativa avviate nei tre anni successivi alla fine del periodo di transizione in merito a fatti avvenuti prima della fine di detto periodo ma individuati solo dopo, a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.

Può trattarsi ad esempio di operazioni erroneamente appurate, quale l'appuramento illegale di un regime a opera di un funzionario corrotto. Le autorità doganali degli Stati membri possono inoltre chiedere alle autorità doganali del Regno Unito, nei tre anni successivi alla fine del periodo di transizione, di confermare l'origine dei prodotti per i quali è stata redatta una dichiarazione del fornitore nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione; analogamente, le autorità doganali del Regno Unito possono chiedere alle autorità doganali degli Stati membri di confermare l'origine dei prodotti per i quali è stata redatta una dichiarazione del fornitore nell'UE prima della fine del periodo di transizione.

Il fatto che le autorità del Regno Unito debbano applicare il CDU a norma dell'articolo 98 dell'accordo di recesso non implica che possano accedere ai sistemi di informazione o alle banche dati; gli operatori economici saranno pertanto essere contattati con mezzi diversi dalle tecniche di elaborazione elettronica dei dati.

B. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")⁴¹. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione⁴².

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro⁴³.

Le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord comprendono la normativa e gli obblighi doganali dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente, per quanto riguarda gli scambi di merci tra l'Unione e i paesi terzi⁴⁴.

Il protocollo stabilisce inoltre esplicitamente che i riferimenti al territorio doganale dell'Unione contenuti nelle disposizioni applicabili dell'accordo di recesso e del protocollo, nonché nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord⁴⁵. In altri termini, nella misura in cui le norme doganali dell'UE si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Unione e il Regno Unito convengono di trattare l'Irlanda del Nord, ai fini dell'applicazione di dette norme, come se facesse parte del territorio doganale dell'Unione⁴⁶.

Allo stesso tempo, dato che l'Irlanda del Nord fa parte del territorio doganale del Regno Unito, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei paesi terzi (compresi i paesi partner preferenziali dell'UE) l'Irlanda del Nord non fa parte del territorio doganale dell'Unione.

Più in particolare, dopo la fine del periodo di transizione ciò significa anche quanto segue.

⁴¹ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

⁴² Articolo 18, del protocollo.

⁴³ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

⁴⁴ Articolo 5, paragrafi 3 e 4, del protocollo e sezioni 1 e 4 dell'allegato 2 del protocollo.

⁴⁵ Articolo 13, paragrafo 1, del protocollo. Questo a prescindere dall'articolo 4 del protocollo, dato che l'articolo 13, paragrafo 1, recita: "[n]onostante altre disposizioni del presente protocollo".

⁴⁶ Al riguardo si richiama l'attenzione anche sulla decisione n. 6/2020 del comitato misto, del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

1. CODICE DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (EORI)

Gli operatori economici stabiliti in Irlanda del Nord o gli operatori economici non stabiliti in Irlanda del Nord (né nell'UE) ma che eseguiranno le formalità doganali per la prima volta in Irlanda del Nord devono essere registrati dalle autorità doganali del Regno Unito⁴⁷ nei confronti dell'Irlanda del Nord. I numeri EORI rilasciati dal "Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord" iniziano con il codice "XI"⁴⁸.

La registrazione e attribuzione di un numero "XI EORI" è soggetta alle norme del CDU, deve essere inserite nella banca dati EOS/EORI dell'UE e sarà quindi trattata come numero EORI rilasciato da uno Stato membro.

I numeri EORI attribuiti da uno Stato membro (e dall'Irlanda del Nord che in questo contesto è considerata alla stregua di uno Stato membro) sono validi in tutti gli Stati membri dell'UE.

2. DECISIONI E AUTORIZZAZIONI DOGANALI

2.1 Autorizzazioni e decisioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione agli operatori economici stabiliti in Irlanda del Nord

In deroga alla regola secondo cui dalla fine del periodo di transizione non saranno più valide nell'UE le autorizzazioni già rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito (cfr. la parte A, punto 2.1 - Autorizzazioni della presente nota), dopo la fine del periodo di transizione resteranno tuttavia valide alcune autorizzazioni rilasciate a operatori economici stabiliti in Irlanda del Nord e quindi ammessi a mantenere le autorizzazioni attuali. Ciò vale per le autorizzazioni che attribuiscono lo status di operatore economico autorizzato (AEO) e per alcuni regimi speciali.

2.2 Autorizzazioni e decisioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito dopo della fine del periodo di transizione

In genere a rilasciare le autorizzazioni doganali di cui devono necessariamente disporre gli operatori economici in Irlanda del Nord per effettuare operazioni doganali ai sensi del CDU saranno le autorità doganali del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, conformemente alle norme e ai requisiti del CDU. In Irlanda del Nord si applicano le norme del CDU per quanto riguarda autorità competente, consultazioni, rilascio e gestione delle autorizzazioni ecc.

Tutte le domande e le decisioni che possono incidere al di là dell'Irlanda del Nord su uno o più Stati membri saranno trattate nel sistema di decisioni doganali (e nel portale commerciale dell'UE).

⁴⁷ Per ulteriori informazioni e dettagli pratici consultare le autorità doganali del Regno Unito.

⁴⁸ Per indicazioni più dettagliate sull'uso dei codici "XI" e "GB" si rimanda a "Guidance on the Use of 'GB' and 'XI' codes (Annex B) - Geonomenclature codes for the implementation of the IE/NI Protocol" su: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/use_of_gb_and_xi_codes_guidance.pdf.

Le decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti saranno trattate tramite il portale commerciale dell'UE e il sistema EBTI.

a) Garanzie

Se è richiesta una garanzia, a impegnarsi può essere un istituto finanziario stabilito in Irlanda del Nord. Tuttavia, poiché il protocollo non estende all'Irlanda del Nord le norme relative ai mercati finanziari, gli enti creditizi, le istituzioni finanziarie o le compagnie di assicurazione in Irlanda del Nord non saranno "accreditati nell'Unione"⁴⁹ e quindi le autorità doganali del Regno Unito dovranno approvarli come fideiussori.

b) AEO

Il rilascio e la gestione di nuove autorizzazioni AEO relative agli operatori stabiliti in Irlanda del Nord si faranno conformemente alle disposizioni pertinenti del CDU e relativi atti delegati e di esecuzione. In particolare all'autorità competente del Regno Unito si applicheranno le disposizioni sul sistema elettronico relative alla qualifica di AEO (articolo 30, paragrafo 1, primo comma, dell'AE CDU) ai fini del sistema EOS/AEO per lo scambio e l'archiviazione di informazioni e per la gestione delle autorizzazioni AEO.

Non si potrà però utilizzare il portale doganale dell'UE per gli operatori economici autorizzati (eAEO) (articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, dell'AE CDU).

L'autorizzazione AEO concessa agli operatori stabiliti in Irlanda del Nord sarà valida solo in riferimento alle sedi in Irlanda del Nord. L'indirizzo della sede di attività in Irlanda del Nord è quello da indicare nelle caselle corrispondenti delle domande e autorizzazioni AEO registrate nel sistema centrale EOS/AEO.

3. ENTRATA DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE ATTRAVERSO L'IRLANDA DEL NORD

Le merci introdotte in Irlanda del Nord da paesi terzi o altre parti del Regno Unito saranno soggette a vigilanza doganale e potranno subire controlli doganali; a dette merci si applicheranno le formalità doganali, occorrerà presentare le rispettive dichiarazioni e notificazioni e le autorità doganali potranno esigere garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o in essere. Tali merci saranno inoltre soggette al diritto dell'Unione elencato nell'allegato 2 del protocollo allegato all'accordo di recesso⁵⁰.

Le merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord e ivi immesse in libera pratica saranno soggette alle norme e procedure del CDU e, se vi è rischio che entrino nel mercato unico dell'UE, alla tariffa doganale comune⁵¹ a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo.

⁴⁹ Articolo 94 CDU.

⁵⁰ Cfr. l'avviso ai portatori di interessi su divieti e restrizioni alle importazioni/esportazioni, comprese le licenze di importazione/esportazione, e gli avvisi specifici connessi su divieti e restrizioni varie.

⁵¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Se invece non vi è rischio che entrino nel mercato unico dell'UE, non si applicano tariffe quando entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito mentre si applica la tariffa esterna del Regno Unito quando entrano in Irlanda del Nord da territori al di fuori del Regno Unito o dell'UE.

Le condizioni che permettono di stabilire se una merce introdotta in Irlanda del Nord non rischia di essere trasferita nell'UE e non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord figurano nella decisione n. 4/2020 del comitato misto, del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio (di seguito "decisione").

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della decisione, per "trasportate direttamente" s'intende, secondo gli accordi contrattuali, il trasporto dall'inizio dello spostamento della spedizione fino alla fine (ad es. in una spedizione dalla Cina all'Irlanda del Nord, il trasbordo nel Regno Unito non incide sulla regola del trasporto diretto finché le merci restano sotto vigilanza doganale).

Gli operatori che intendono avvalersi del sistema degli operatori fidati previsto nella decisione devono presentare domanda alle autorità competenti del Regno Unito⁵² e dimostrare che soddisfano i requisiti stabiliti nella decisione. Una volta effettuate le verifiche e ottenuta l'autorizzazione dalle autorità del Regno Unito, gli operatori devono continuare a rispettare le condizioni previste; in caso contrario rischiano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ad avvalersi del sistema degli operatori fidati non sostituisce l'obbligo di presentare una dichiarazione in dogana per le merci da immettere in libera pratica.

4. TRANSITO

L'operazione di transito in partenza dall'Irlanda del Nord sarà considerata regime di transito unionale nel territorio doganale dell'Irlanda del Nord.

Esempio 1: da Irlanda del Nord in Gran Bretagna.

L'ufficio di partenza è in Irlanda del Nord e le merci escono dall'Irlanda del Nord per un porto per traghetti. L'ufficio di transito è nel porto in Gran Bretagna.

- vale il regime di transito esterno T1 per merci non unionali (o per esportazione seguita da regime di transito quando si applica l'articolo 189 dell'AD CDU);
- vale il regime di transito interno T2: esportazione di merci unionali seguita da regime di transito.

Esempio 2: da Germania in Irlanda del Nord passando per Francia e Gran Bretagna.

L'ufficio di partenza è in Germania e le merci escono dall'UE per un porto per traghetti in Francia. Il primo ufficio di transito è nel porto per traghetti all'arrivo in Gran Bretagna. Il regime di transito prosegue in Gran Bretagna fino al porto per traghetti dove le merci entrano a bordo di un traghetto con destinazione Irlanda del Nord. Nel porto in Gran Bretagna all'uscita dal paese non sono richieste formalità. Si applicano invece le formalità dell'ufficio di transito all'ingresso in un porto dell'Irlanda del Nord.

Esempio 3: da Germania in Irlanda del Nord passando per Paesi Bassi, Gran Bretagna e Irlanda.

⁵² Per ulteriori informazioni e dettagli pratici consultare le autorità doganali del Regno Unito.

L'ufficio di partenza è in Germania e le merci escono dall'UE per un porto per traghetti nei Paesi Bassi. Il primo ufficio di transito è nel porto per traghetti all'arrivo in Gran Bretagna. Il regime di transito prosegue in Gran Bretagna fino al porto per traghetti dove le merci entrano a bordo di un traghetto con destinazione Irlanda. All'arrivo in Irlanda si applicano le formalità dell'ufficio di transito. Il regime di transito prosegue in Irlanda e le merci attraversano la frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord senza formalità doganali. Le merci sono presentate all'ufficio di destinazione in Irlanda del Nord.

Esempio 4: da Gran Bretagna in Irlanda passando per Irlanda del Nord

L'ufficio di partenza è in Gran Bretagna e le merci escono dalla Gran Bretagna per un porto per traghetti. L'ufficio di transito è nel porto in Irlanda del Nord. Le merci attraversano la frontiera tra Irlanda del Nord e Irlanda senza ulteriori formalità doganali. Sono presentate all'ufficio di destinazione in Irlanda del Nord.

Vale il regime di transito interno T1.

Esempio 5: da Irlanda in Italia passando per Irlanda del Nord, Gran Bretagna, Belgio, Francia e Svizzera

L'ufficio di partenza è in Irlanda. Le merci attraversano la frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord senza formalità doganali e il regime di transito prosegue in Irlanda del Nord. Le merci escono dall'Irlanda del Nord per un porto per traghetti. Il primo ufficio di transito è nel porto per traghetti di arrivo in Gran Bretagna. Il regime di transito prosegue in Gran Bretagna fino al porto per traghetti dove le merci entrano a bordo di un traghetto con destinazione Belgio. All'arrivo in Belgio si applicano le formalità del secondo ufficio di transito. Il regime di transito continua nell'UE. Il terzo ufficio di transito è il primo ufficio doganale in Svizzera. Il quarto ufficio di transito è il primo ufficio doganale in Italia. Le merci sono presentate all'ufficio di destinazione in Italia.

5. ASPETTI RELATIVI ALL'ORIGINE PREFERENZIALE

5.1 Scambi rientranti nei regimi preferenziali dell'UE con paesi terzi

Per quanto riguarda l'origine a fini preferenziali, le norme enunciate sopra si applicano all'Irlanda del Nord allo stesso modo in cui si applicano ad altre parti del Regno Unito. Ciò significa in particolare che:

le merci **prodotte in Irlanda del Nord**, anche prima della fine del periodo di transizione, non saranno considerate originarie dell'UE ai fini dell'esportazione diretta o di un'esportazione successiva a un'ulteriore trasformazione, verso un paese partner preferenziale dell'UE;

le merci **originarie dell'UE o di paesi partner dell'UE e che si trovano in Irlanda del Nord** prima della fine del periodo di transizione, se circolanti con movimento intra-UE dall'Irlanda del Nord verso l'UE a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo di recesso possono ancora essere considerate originarie quando rientrano nel territorio doganale dell'Unione, purché siano disponibili i documenti necessari per dimostrarne l'origine conformemente alle disposizioni del regime preferenziale dell'UE interessato.

Le merci originarie dell'UE **esportate** dopo la fine del periodo di transizione **dall'UE attraverso l'Irlanda del Nord in un paese terzo** con cui l'UE ha un regime preferenziale possono avere diritto al trattamento preferenziale in quel paese terzo, purché siano rispettate le disposizioni in materia di trasporto diretto/assenza di manipolazione di cui alle disposizioni sull'origine del pertinente regime preferenziale dell'UE.

Analogamente le merci originarie di un paese terzo partner **importate** dopo la fine del periodo di transizione **da detto paese partner nell'UE attraverso il Regno Unito** possono avere diritto al trattamento preferenziale nell'UE, purché siano rispettate le disposizioni in materia di trasporto diretto/assenza di manipolazione di cui alle disposizioni sull'origine del pertinente regime preferenziale dell'UE [cfr. tuttavia il punto 6.2].

5.2 Origine preferenziale all'importazione in Irlanda del Nord

Le merci **trasportate direttamente in Irlanda del Nord** da paesi terzi e immesse in libera pratica saranno soggette alle norme e procedure del CDU e, se vi è rischio che entrino nel mercato unico dell'UE, alla **tariffa doganale comune**⁵³ a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo.

La tariffa doganale comune comprende, tra l'altro, **misure tariffarie preferenziali nel quadro di regimi conclusi dall'Unione o adottati unilateralmente** nei confronti di certi paesi o territori, e riguardano:

- i. merci introdotte in Irlanda del Nord in **regime preferenziale dell'UE con paesi terzi diversi dal Regno Unito**, che s'intendono trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'UE né in un'altra parte del Regno Unito [articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo e articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione];
- ii. merci introdotte in Irlanda del Nord in **regime preferenziale dell'UE con il Regno Unito**, che s'intendono trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito [articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del protocollo e articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione].

Per l'applicazione degli aspetti relativi alle norme di origine preferenziale in Irlanda del Nord, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2163 della Commissione, del 18 dicembre 2020⁵⁴, stabilisce alcune misure al fine di agevolare e garantire la corretta applicazione delle pertinenti condizioni relative all'origine preferenziale. I punti principali sono i seguenti:

- i) il paese partner che beneficia delle preferenze dell'UE in Irlanda del Nord ha preso misure che garantiscono la conformità con le norme di origine correlate e riguardano gli aspetti sostanziali delle norme di origine, le prove dell'origine, le procedure di verifica e altre condizioni relative all'origine;
- ii) le prove dell'origine che servono a chiedere il trattamento dell'origine preferenziale in Irlanda del Nord recano la dicitura "Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord";
- iii) materiali e processi dell'Irlanda del Nord non sono considerati materiali o processi dell'UE quando le merci sono importate in Irlanda del Nord da paesi terzi in regime preferenziale.

⁵³ Per i casi in cui non si applica la tariffa doganale comune, cfr. il punto 4 e le merci considerate non a rischio di essere successivamente trasportate nell'UE.

⁵⁴ GU L 431 del 21.12.2020, pag. 55.

5.3 Origine preferenziale all'esportazione dall'Irlanda del Nord

Le intese bilaterali tra l'UE e il Regno Unito in virtù del protocollo non danno origine a diritti e obblighi per altri paesi terzi. Ciò significa che sotto il profilo dei regimi preferenziali vigenti nell'UE, ai fini delle merci esportate dall'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è un paese terzo. Di conseguenza:

- i) gli esportatori in Irlanda del Nord non possono essere registrati né autorizzati a rilasciare attestazioni di origine per le esportazioni coperte da regimi preferenziali dell'UE;
- ii) le autorità doganali del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non possono rilasciare certificati di circolazione UE.

6. ALTRI ASPETTI PREFERENZIALI: UNIONE DOGANALE DELL'UE

Le merci **trasportate direttamente in Irlanda del Nord** da paesi terzi sono soggette alla normativa doganale dell'UE, compresi gli **accordi internazionali** contenenti disposizioni doganali.

Gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali sono gli **accordi che istituiscono un'unione doganale** tra l'Unione e i paesi terzi. Le merci introdotte in Irlanda del Nord secondo disposizioni dell'unione doganale dell'UE con un paese terzo s'intendono trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito [articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo e articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione].

In Irlanda del Nord si applicano le disposizioni sulla libera pratica previste dagli accordi di unione doganale dell'UE con paesi terzi, salvo quando le merci non sono a rischio di entrare nel mercato unico dell'UE.

Per l'applicazione delle disposizioni:

- i) il paese partner prende misure per garantire il rispetto delle disposizioni correlate, tra cui l'attuazione delle disposizioni sulla libera pratica, le procedure di prova, di verifica e altre condizioni;
- ii) la prova documentale del rispetto delle disposizioni sulla libera pratica reca la dicitura "il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord".

7. CONTINGENTI TARIFFARI

Le merci **trasportate direttamente in Irlanda del Nord** da paesi terzi e ivi immesse in libera pratica sono soggette al CDU e alla tariffa doganale comune⁵⁵.

Tuttavia, a norma del regolamento (UE) 2020/2170 del 16 dicembre 2020⁵⁶ le merci importate dall'esterno dell'UE in Irlanda del Nord non sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell'UE o ai contingenti tariffari di esportazione applicati da paesi terzi.

⁵⁵ Per i casi in cui non si applica la tariffa doganale comune, cfr. il punto 4 e le merci considerate non a rischio di essere successivamente trasportate nell'UE.

⁵⁶ GU L 432 del 21.12.2020.

8. MERCI PORTATE FUORI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE ATTRAVERSO L'IRLANDA DEL NORD

Le merci, comprese quelle interne dell'Irlanda del Nord, che devono uscire dall'Irlanda del Nord o dall'UE attraverso l'Irlanda del Nord per essere esportate in paesi terzi o altre parti del Regno Unito saranno soggette a vigilanza doganale e potranno essere soggette a controlli doganali, formalità doganali e presentazione delle rispettive dichiarazioni e notifiche, conformemente alle norme e ai requisiti del CDU applicabili. Tali merci saranno inoltre soggette al diritto dell'Unione elencato nell'allegato 2 del protocollo allegato all'accordo di recesso⁵⁷.

Il Regno Unito ha dichiarato⁵⁸, per quanto riguarda le merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del mercato interno del Regno Unito, di poter dare attuazione all'articolo 263, paragrafo 1, e all'articolo 269, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 considerando che sia stata effettuata una dichiarazione pre-partenza e/o di esportazione qualora sia assicurata l'equivalenza per quanto riguarda il contenuto e la tempestività delle informazioni fornite alle autorità doganali competenti del Regno Unito tramite altri mezzi e utilizzando gli opportuni procedimenti informatici. Il Regno Unito farà in modo che le informazioni sull'attuazione della frase precedente siano messe a disposizione dei rappresentanti dell'Unione di cui alla decisione n. 6/2020 del comitato misto, del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo.

A tale riguardo il Regno Unito conferma l'intenzione di applicare le procedure di esportazione standard qualora le merci:

1. siano vincolate a uno dei regimi di cui all'articolo 210 CDU;
2. siano in custodia temporanea ai sensi dell'articolo 144 CDU;
3. siano soggette alle disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del protocollo che vietano o limitano l'esportazione di merci;
4. siano vincolate al regime di esportazione all'interno dell'Unione; o
5. abbiano un valore non superiore a 3 000 EUR e siano imballate o caricate per l'esportazione all'interno dell'Unione.

9. CIRCOLAZIONE DELLE MERCI TRA IRLANDA DEL NORD E UE

In linea di massima non si applicheranno vigilanza, controlli né formalità doganali alle merci che circolano tra l'Irlanda del Nord e l'UE quando tali merci circolano come movimento intra-UE.

Alle merci che circolano tra l'Irlanda del Nord e qualsiasi Stato membro dell'UE e viceversa si applicheranno le norme sulla circolazione delle merci tra due Stati membri.

⁵⁷ Cfr. l'avviso ai portatori di interessi su divieti e restrizioni alle importazioni/esportazioni, comprese le licenze di importazione/esportazione a decorrere dal 15 maggio 2020, e gli avvisi specifici connessi su divieti e restrizioni varie.

⁵⁸ Dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto UE-Regno Unito, quinta riunione ordinaria, 17 dicembre 2020.

9.1 Circolazione di merci unionali

Le merci unionali beneficiano della libera circolazione all'interno dell'UE, sono quindi libere da dazi doganali o altri oneri. Il principio si applica anche alle merci unionali che circolano dall'UE verso l'Irlanda del Nord e viceversa. Se escono dal territorio doganale però, le merci unionali perdono la posizione unionale e saranno trattate come merci non unionali se rientrano nell'UE o in Irlanda del Nord: è l'inevitabile conseguenza della circolazione delle merci tra l'UE continentale e l'Irlanda del Nord.

Nondimeno le merci unionali possono uscire dal territorio doganale dell'Unione e mantenere la posizione unionale a una delle condizioni seguenti:

- sono vincolate al regime di transito T2 (deve essere coinvolto almeno un paese di transito comune, ad es. uscita dall'Italia con destinazione Irlanda del Nord passando per Svizzera e Francia);
- sono trasportate da una nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo;
- sono trasportate da un aeroporto dell'UE a un aeroporto dell'Irlanda del Nord o viceversa senza scalo al di fuori dell'UE; oppure
- sono trasportate conformemente all'articolo 119, paragrafo 3, dell'AD CDU e la loro posizione nell'UE può essere dimostrata con uno dei mezzi elencati all'articolo 199, paragrafo 1, dell'AE CDU.

9.2 Circolazione di merci non unionali

Nel caso di merci non unionali trasportate dall'Irlanda del Nord nell'UE continentale e viceversa, l'operatore economico ha varie alternative:

- vincolare le merci al regime di transito unionale T1. Nell'ufficio doganale di destinazione in Irlanda del Nord (o nell'UE) è richiesto un regime doganale successivo;
- se del caso, utilizzare le disposizioni applicabili ai movimenti tra strutture di deposito per la custodia temporanea o ai movimenti di merci nell'ambito dei regimi speciali di cui all'articolo 219 del CDU;
- dichiarare le merci destinate alla riesportazione in uscita dall'Irlanda del Nord (o dall'UE) e successivamente vincolarle a un altro regime doganale (ad es. immissione in libera pratica) al momento del rientro nell'UE continentale (o in Irlanda del Nord).

Le merci non unionali rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione o non vengono distrutte.

I siti web dedicati della Commissione riportano maggiori informazioni su:

- [aspetti del recesso del Regno Unito relativi alle dogane e alla fiscalità](#);
- [CDU](#);
- informazioni generali su [regimi e formalità doganali](#);
- [aspetti generali dell'origine preferenziale delle merci](#);
- e [aspetti dell'origine preferenziale delle merci relativi al commercio estero](#) (banca dati sull'accesso ai mercati).

Commissione europea

Direzione generale Fiscalità e unione doganale

1. ALLEGATO⁵⁹: PREFERENZE E NORME DI ORIGINE DURANTE IL PERIODO DI TRANSIZIONE

1. ASPETTI RELATIVI ALL'ORIGINE PREFERENZIALE⁶⁰

A norma dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il diritto dell'Unione (compresi gli accordi internazionali conclusi dall'UE) si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

L'ambito di applicazione territoriale di detti accordi per gli scambi di merci è di norma definito come i territori in cui si applicano i trattati dell'UE e in alcuni casi (ad es. i recenti accordi di libero scambio con Canada, America centrale, paesi andini o Giappone) anche le zone che fanno parte del territorio doganale dell'Unione.

A norma dell'accordo di recesso, i trattati dell'UE si applicano nel Regno Unito e al Regno Unito durante il periodo di transizione e durante detto periodo il Regno Unito fa parte del territorio doganale dell'Unione.

A norma dell'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, nel periodo di transizione il Regno Unito è vincolato da detti accordi internazionali.

Ciò vale anche per gli accordi di libero scambio con preferenze conclusi dall'UE⁶¹.

Di conseguenza,

- i prodotti/materiali/processi del Regno Unito devono essere trattati dall'UE come prodotti/materiali/processi dell'UE durante il periodo di transizione;
- i prodotti/materiali/processi di un paese aderente a un accordo di libero scambio concluso dall'UE devono essere trattati dal Regno Unito come prodotti/materiali/processi originari di un paese aderente a un accordo di libero scambio e devono ricevere le pertinenti preferenze.

⁵⁹ Nel presente allegato il Regno Unito è considerato sotto il profilo delle norme di origine preferenziali dell'UE durante il periodo di transizione. Dalla fine del periodo di transizione si applicano la parte A, punto 4, e la parte B, punto 5, e il presente allegato è rilevante solo per le operazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione, come nel caso di verifiche effettuate dopo la fine del periodo di transizione su esportazioni effettuate prima.

⁶⁰ I riferimenti alla dicitura "originario" o "non originario" in questa sezione sono da considerarsi unicamente in relazione all'origine preferenziale.

⁶¹ Nel quadro della sua politica commerciale comune l'UE ha anche concordato regimi commerciali preferenziali nel sistema di preferenze generalizzate (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm). Per quanto riguarda le questioni oggetto della presente nota (effetti dei fattori produttivi del Regno Unito all'atto della determinazione dell'origine preferenziale per il trattamento tariffario), i trattamenti tariffari preferenziali contenuti nel regime di preferenze generalizzate possono in pratica essere meno importanti degli accordi di libero scambio. Tuttavia, a fini di completezza la presente nota tratta entrambi gli aspetti.

Per quanto l'UE abbia formalmente comunicato ai suoi partner internazionali che il Regno Unito "va considerato Stato membro" durante il periodo di transizione⁶², non vi è certezza che i partner degli accordi di libero scambio ai fini degli stessi lo considereranno tale durante quel periodo⁶³.

2. VERIFICA DELL'ORIGINE

In base ai protocolli sull'origine degli accordi di libero scambio conclusi dall'UE, le preferenze possono essere negate solo dopo un processo di verifica. Se un paese terzo chiede la verifica dell'origine unionale di un prodotto considerato originario in ragione del suo contenuto del Regno Unito, si applica quanto segue:

- le autorità doganali degli Stati membri devono applicare il diritto dell'Unione, in virtù del quale i prodotti/materiali/processi del Regno Unito sono considerati prodotti/materiali/processi dell'UE. Dovranno pertanto confermare l'origine dei prodotti in questione considerando il contenuto del Regno Unito ammissibile per l'origine preferenziale dell'UE;
- i partner dell'accordo di libero scambio potrebbero negare le preferenze solo nel contesto della verifica, in linea con le condizioni stabilite nei protocolli sull'origine dell'accordo di libero scambio. Di norma la preferenza può essere negata dal paese aderente a un accordo di libero scambio solo se, in seguito a una richiesta di verifica⁶⁴:
 - non vi è risposta delle autorità del paese esportatore; oppure
 - la risposta non conferma
 - l'autenticità della prova dell'origine,
 - l'origine (preferenziale) dei prodotti, o
 - il rispetto di altre condizioni stabilite nel protocollo sull'origine.

⁶² A tal fine ai paesi terzi è stata inviata una nota verbale per informarli che il Regno Unito "è considerato Stato membro [...] ai fini degli [accordi internazionali]" durante il periodo di transizione (cfr. https://ec.europa.eu/info/files/note-verbale_en).

⁶³ Fino ad oggi sono pervenute alla Commissione solo le risposte alla nota verbale di un numero limitato di paesi aderenti a accordi di libero scambio. Tuttavia diversi partner hanno espresso pubblicamente l'intenzione di continuare a considerare il Regno Unito Stato membro durante il periodo di transizione (ad es. Norvegia, Canada o Messico). Vi è tuttavia la possibilità che alcuni partner possano esprimere un'opinione diversa, il che significa che non è garantito che durante il periodo di transizione tutti i partner tratteranno il Regno Unito come Stato membro ai fini degli accordi internazionali. Inoltre altri partner potrebbero non rispondere affatto o rispondere solo in una fase successiva alla *nota verbale*. Tale incertezza è inevitabile, dato che con l'accordo di recesso l'Unione e il Regno Unito hanno potuto concordare bilateralmente solo gli obblighi (ma non i diritti) previsti dagli accordi di libero scambio.

⁶⁴ Solo in due casi (accordo con il Canada e accordo con il Giappone) le autorità del paese importatore potrebbero prendere una decisione diversa in linea con gli accordi di libero scambio sulla base di una motivazione sufficiente e previa consultazione dell'altra parte.